



Num. 81113 di Rep.

Num. 29685 di Racc.

ATTO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

"L'ENERGIA DEI SINDACI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il mese di luglio, il giorno diciassette

il 17 luglio 2026

In Padova, via E. degli Scrovegni n.3

Avanti di me, LORENZO TODESCHINI PREMUDA, notaio alla residenza di Padova, iscritto al Collegio Notarile di Padova, presenti le testi:

Dal Porto Sara, nata a Piove di Sacco (PD), il 26 marzo 1993, residente a Pontelongo (PD), via San Valentino n. 1279/L;

Pesavento Roberta, nata ad Abano Terme (PD), il 26 febbraio 2006, residente a Veggiano (PD), via Pelosa A n. 2;

sono comparsi i signori:

ROCCHIO Martina, nata a Padova il 25 luglio 1980, codice fiscale RCC MTN 80L65 G2240, domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Curtarolo di cui appresso, la quale dichiara qui di agire nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del **"COMUNE DI CURTAROLO"**, con sede in Curtarolo (PD), via Gorizia n. 2, codice fiscale 80009430283 ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 30 giugno 2026 n.18, che in copia certificata conforme qui si allega sub **"A"** (omessi gli allegati),

PETTENUZZO Nicola, nato a Cittadella (PD) il 26 ottobre 1970, codice fiscale PTT NCL 70R26 C743H, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di San Giorgio in Bosco, che dichiara qui di agire nella sua qualità di Sindaco ed in rappresentanza del **"COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO"** con sede in San Giorgio in Bosco, vicolo Bembo 1, codice fiscale 00682280284 ed in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale in data 9 luglio 2026 n. 25 che in copia conforme qui si allega sub **"B"** (omessi gli allegati).

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi richiedono di quest'atto, con il quale

premettono che:

- il Comune di Curtarolo ha partecipato al Bando CARIPARO - Comunità Energetiche Rinnovabili e altro progetto di transizione energetica, con il quale è stato riconosciuto un contributo pari a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per la Costituzione e Avvio di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);

- che tale Comunità Energetica Rinnovabile si intende costituire in forma di Fondazione di Partecipazione e alla costituzione di essa parteciperà anche - in sostituzione del Comune di Granze, che, come l'Associazione senza fini di lucro ALBA, entrambi originariamente previsti quali Fondatori, ha a ciò rinunciato - il Comune di San Giorgio in Bosco;

REGISTRATO A

PADOVA

Il 30 luglio 2026

al n. 29472 serie 1T

Euro 400,00

ciò premesso, a costituire parte integrante e sostanziale di quest'atto,

convergono:

1) I COMUNI di CURTAROLO e SAN GIORGIO IN BOSCO, come rappresentati, costituiscono una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) ai sensi del D.Lgs. n.199/2021, sotto forma di Fondazione di Partecipazione, denominata "L'ENERGIA DEI SINDACI", senza scopo di lucro ed avente finalità di pubblica utilità, per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia rinnovabile sul territorio, l'autosufficienza energetica, in ambito nazionale, con durata illimitata e con sede in Curtarolo presso il Municipio.

2) La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, promuovendo installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri. Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire e gestire una Comunità di Energia Rinnovabile (di seguito anche "CER") ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 199/2021 e di svolgere tutte le attività connesse e consentite dalla normativa vigente.

Per raggiungere i propri obiettivi, la CER organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete. La CER potrà condividere l'energia nell'ambito della stessa zona di mercato in cui opera, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per la quale sarà presentata per ogni configurazione di autoconsumo appartenente alla CER, un'apposita richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito anche "GSE") per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 199/2021 e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del d.lgs, n. 199/2021, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 07.12.2023 e il Decreto Direttoriale del MASE n. 22/2024, s.m.i., e di svolgere tutte le attività

da queste consentite.

Il tutto come meglio precisato nello Statuto della fondazione stessa che qui si allega sub "C", previa lettura da me datane, presenti i testi, ai comparenti, che dichiarano di approvarlo.

3) A comporre il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono attualmente nominati:

ROCCHIO Martina, nata a Padova il 25 luglio 1980, domiciliata ai fini del presente presso la sede del Comune di Curtarolo C.F. RCC MTN 80L65 G2240, la quale è nominata Presidente della Fondazione e

PETTENUZZO Nicola, nato a Cittadella (PD) il 26 ottobre 1970, domiciliato ai fini del presente presso la sede del Comune di San Giorgio in Bosco, codice fiscale PTT NCL 70R26 C763H, il quale è nominato Vice-presidente;

entrambi assumono provvisoriamente la veste di rappresentanti dei Fondatori Promotori.

Altri due componenti (uno in rappresentanza dei Partecipanti Produttori ed uno in rappresentanza dei Partecipanti Consumatori o Aderenti) saranno nominati allorquando risulterà l'adesione alla Fondazione dei soggetti appartenenti rispettivamente a tali categorie statutarie.

Provvisoriamente ed in deroga a quanto previsto, in questa prima fase di composizione del primo Consiglio e fino all'ingresso di altri soci Fondatori, sia il Presidente che il Vice Presidente agiscono provvisoriamente anche in qualità di rappresentante legale ciascuno per conto del proprio Comune, in qualità di membro Fondatore della CER.

Tale rappresentanza provvisoria ha natura transitoria ed è finalizzata a garantire la tempestiva operatività della CER, lo svolgimento delle pratiche di accreditamento iniziale e la gestione delle prime fasi di condivisione dell'energia.

L'esercizio di tali funzioni in rappresentanza dei Comuni viene meno con l'adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali (o Giunte) di specifici atti di nomina o delega attribuiti ad altri soggetti, i quali saranno tempestivamente comunicati agli organi della CER.

4) Il Fondo di Dotazione della Fondazione, ai sensi dell'art.7 lett.a. dello statuto, è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), formato

A) dal Comune di Curtarolo, mediante costituzione, con effetto da oggi, a favore della fondazione "L'ENERGIA DEI SINDACI", del diritto di superficie, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, sopra la copertura dell' immobile di proprietà comunale, denominato "SALA FORUM" censito al **C.F. Comune di Curtarolo, Fog.11, particella 1416, via John Fitzgerald Kennedy, P.S1-T-1, Cat.D/6, RCE 16.380,00** e precisamente sulla porzione di tale copertura, individuata con coloritura verde nell' elaborato allegato sub "D" al presente, per un valore di Euro 25.000,00 (venticinquemila

virgola zero zero), valore congruo, in quanto non superiore al valore risultante dalla perizia dell'ing. Riccardo Trevisan, asseverata avanti al Funzionario Giudiziario del Tribunale di Gorizia in data 22 aprile 2026 al n.1072/2026 Reg.Assev., che qui si allega sub "E".

La durata del diritto di superficie costituito si intende da oggi sino allo scadere del ventesimo anno dalla messa in funzione dell'impianto fotovoltaico che verrà realizzato sulla copertura dell'immobile sopra precisato. La data di tale termine "a quo" verrà tra le parti attestata con atto pubblico sottoscritto dalla Fondazione e dal Comune concedente, che conseguentemente determinerà anche la data di scadenza del diritto di superficie e che sarà annotato a margine della trascrizione di quest'atto.

Scaduto tale termine, quanto concesso in diritto di superficie con quest'atto tornerà nella piena proprietà e disponibilità del Comune che l'ha concesso, con l'impianto su esso realizzato, senza che per ciò sia dovuto alla Fondazione indennizzo alcuno.

B) dal Comune di San Giorgio in Bosco, mediante costituzione, con effetto da oggi, a favore della fondazione "L'ENERGIA DEI SINDACI" del diritto di superficie, per la durata di anni 20 (venti), per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, sopra la copertura dell'immobile di proprietà comunale, denominato "SALA POLIVALENTE M.RIZZOTTO" censito al C.F. Comune di San Giorgio in Bosco, Fog.26, particella 673 via Chiesa n.155, P.S1-T, Cat.B/5, cl.2, cons.mq.2748, sup.cat.mq.680, RCE 3.973,8373

e precisamente sulla porzione di tale copertura individuata con coloritura verde nell'elaborato allegato sub "F" al presente, per un valore di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), valore congruo in quanto non superiore al valore risultante dalla perizia dell'ing. Riccardo Trevisan, asseverata avanti al Funzionario Giudiziario del Tribunale di Gorizia in data 22 aprile 2026 al n.1071/2026 Reg.Assev., che qui si allega sub "G".

La durata del diritto di superficie costituito si intende da oggi sino allo scadere del ventesimo anno dalla messa in funzione dell'impianto fotovoltaico che verrà realizzato sulla copertura dell'immobile sopra precisato. La data di tale termine "a quo" verrà tra le parti attestata con atto pubblico, o con firme autenticate, sottoscritto dalla Fondazione e dal Comune concedente, che conseguentemente determinerà anche la data di scadenza del diritto di superficie e che sarà annotato a margine della trascrizione di quest'atto.

Scaduto tale termine, quanto concesso in diritto di superficie con quest'atto tornerà nella piena proprietà e disponibilità del Comune che l'ha concesso, con l'impianto su esso realizzato, senza che per ciò sia dovuto alla

Fondazione indennizzo alcuno.

5) Attesto io Notaio che i dati catastali degli immobili, su cui sono come sopra costituiti i diritti di superficie, corrispondono alle planimetrie depositate in catasto in data 4 maggio 2009 al n. PD0143778 quanto all'immobile in Curtarolo e in data 23 gennaio 2009 al n. PD0022832 quanto all'immobile in San Giorgio in Bosco.

Copie di tali planimetrie si allegano rispettivamente sub "**H**" e "**I**", esaminate ed approvate dalle parti.

I Comuni Fondatori, come rappresentati, dichiarano rispettivamente che i dati catastali e le planimetrie degli immobili sopra i quali ciascuno di essi costituisce il diritto di superficie a favore della Fondazione sono conformi allo stato di fatto e che non sussistono variazioni che comportino modifica della rendita catastale e la necessità di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale.

Entrambe prestano garanzia di proprietà e libertà dei detti immobili.

Dichiarano inoltre :

- il rappresentante del Comune di Curtarolo con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il fabbricato, su cui ha costituito il diritto di superficie, è stato iniziato a costruire prima del 1° settembre 1967 e non ha poi subito modificazioni o variazioni di destinazione per le quali necessitasse provvedimento edilizio da parte del Comune o ad esso presentato;

- il rappresentante del Comune di San Giorgio in Bosco con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che il fabbricato, su cui ha costituito il diritto di superficie, è stato iniziato a costruire prima del 1° settembre 1967 e non ha poi subito modificazioni o variazioni di destinazione per le quali necessitasse provvedimento edilizio da parte del Comune o ad esso presentato.

6) Per tutta la durata del diritto di superficie, la Fondazione è costituita custode dell'area concessa ed assume a proprio totale carico ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico installato, nonché le spese per la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura del tetto comunale, derivanti dall'installazione o gestione dei pannelli.

- La Fondazione è obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità Civile verso terzi (RCT) e per danni materiali (All Risks) sull'impianto;

- la Fondazione darà atto nelle proprie scritture contabili del progressivo ammortamento finanziario del diritto di superficie per quote annuali pari a 1/20 del valore di conferimento.

7) La Fondazione di Partecipazione, con il presente

costituita, richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Padova, ai sensi dell'Art.1 del D.P.R. 361/2000. _____

Spese e tasse del presente e conseguenti sono a carico dei due Comuni Fondatori in parti eguali, che invocano l'applicazione dell'art.3 comma 1 del D.P.R. 346/1990. _____

8) I comparenti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, con la firma del presente, danno atto di aver ricevuta la comunicazione circa il trattamento dei propri dati personali. Le parti mi dispensano da leggere quanto allegato. _____

Atto dattiloscritto a mia cura da persona fida e da me completato e letto , presenti le testi, ai comparenti, che approvano e sottoscrivono con i testi e me notaio alle ore dodici e venti. _____

Sono pagine cinque e sin qui della sesta di due fogli. _____

F.to Rocchio Martina _____

F.to Nicola Pettenuzzo _____

F.to Dal Porto Sara teste _____

F.to Roberta Pesavento teste _____

F.to LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio

**COMUNE DI CURTAROLO**

Provincia di Padova

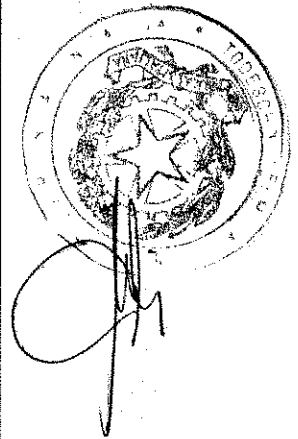
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18**OGGETTO:**

APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULLA QUOTA PARTE DI COPERTURA DELLA SALA FORUM IN FAVORE DELLA NASCENTE CER "L'ENERGIA DEI SINDACI" E APPROVAZIONE DEL SUO STATUTO CON INTEGRAZIONI

ADUNANZA DI Prima CONVOCAZIONE SEDUTA

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di giugno alle ore 20:00 nella sala consiliare del palazzo "Cesare Battisti" di Curtarolo, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio comunale. Al momento della trattazione dell'argomento risultano:

Componenti	Presenti
ROCCHIO MARTINA	Presente
PEGORARO TANIA	Presente
DUREGON SIMONE	Presente
REFFO ANNA MARIA	Presente
BAGAROLLO MANUELE	Presente
MAZZON ALESSANDRO	Presente
SCARABELLO KATIA	Presente
PASTORELLO MARCO	Presente
RIGON CARLO	Presente
MICHIELON RENATA	Presente
ZARAMELLA CRISTINA	Assente
FRANCO CLAUDIA	Assente
NICOLETTI GABRIELE	Presente
Presenti: 11 Assenti: 2	



Assiste all'adunanza CASCONI GIANLUCA, Vicesegretario.

Svolgono le funzioni di scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente invita quindi il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nella odierna adunanza.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SULLA QUOTA PARTE DI COPERTURA DELLA SALA FORUM IN FAVORE DELLA NASCENTE CER "L'ENERGIA DEI SINDACI" E APPROVAZIONE DEL SUO STATUTO CON INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Curtarolo ha partecipato al Bando CARIPARO - Comunità Energetiche Rinnovabili e altri progetti di transizione energetica, con il Comune di Granze e Associazione Alba senza fini di lucro e iscritta al RUNS, con il quale è stato riconosciuto un contributo pari a Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) per la costituzione e avvio di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
- tale Comunità Energetica Rinnovabile, denominata "L'Energia dei Sindaci", si intende costituire in forma di Fondazione di Partecipazione e alla costituzione di essa partecipano i Comuni di Curtarolo e San Giorgio in Bosco, in sostituzione del Comune di Granze che ha fornito formale rinuncia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 21/10/2025 è stata approvata la bozza dello statuto della Fondazione di Partecipazione "L'ENERGIA DEI SINDACI";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2026 è stata approvata la sostituzione tra i soci fondatori della CER "L'ENERGIA DEI SINDACI" del Comune di Granze, con l'entrante Comune di San Giorgio in Bosco.

DATO ATTO CHE:

- i comuni di CURTAROLO e di SAN GIORGIO IN BOSCO, come rappresentanti, intendono costituire una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) ai sensi del D.lgs. n.199/2021, sotto forma di Fondazione di Partecipazione, denominata "L'ENERGIA DEI SINDACI", senza scopo di lucro ed avente finalità di pubblica utilità, per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia rinnovabile sul territorio, l'autosufficienza energetica, in ambito nazionale, con durata illimitata e con sede in Curtarolo in Via Gorizia n. 2;
- la Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- l'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, promuovendo installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri;
- più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire e gestire una Comunità di Energia Rinnovabile (di seguito anche "CER") ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 199/2021 e di svolgere tutte le attività connesse e consentite dalla normativa vigente;
- per raggiungere i propri obiettivi, la CER organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete. La CER potrà condividere l'energia nell'ambito della stessa zona di mercato in cui opera, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per la quale sarà presentata per ogni configurazione di autoconsumo appartenente alla CER, un'apposita richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito anche "GSE") per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 199/2021 e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 199/2021, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 07.12.2023 e il Decreto Direttoriale del MASE n. 22/2024, s.m.i., e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

DATO ATTO, altresì, CHE:

- a comporre il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono designati:



- a. ROCCHIO Martina, nata a Padova il 25 luglio 1980, C.F. RCC MTN 80L65 G224O, la quale è nominata Presidente della Fondazione
- b. PETTENUZZO Nicola, nato a Cittadella (Pd) il 26 ottobre 1970, C.F. PTT NCL 70R26 C743H, il quale è nominato Vice-presidente;
- c. altri due componenti (uno in rappresentanza dei Fondatori Promotori; ed uno in rappresentanza dei Partecipanti Consumatori o Aderenti) saranno nominati allorquando risulterà l'adesione alla Fondazione di soggetti appartenenti rispettivamente a tali categorie statutarie;
- provvisoriamente ed in deroga a quanto previsto, in questa prima fase di composizione del primo Consiglio e fino all'ingresso di altri soci Fondatori, sia il presidente che il Vice presidente agiscono provvisoriamente anche in qualità di rappresentante legale ciascuno per conto del proprio Comune, in qualità di membro Fondatore della CER;
 - tale rappresentanza provvisoria ha natura transitoria ed è finalizzata a garantire la tempestiva operatività della CER, lo svolgimento delle pratiche di accreditamento iniziale e la gestione delle prime fasi di condivisione dell'energia;
 - l'esercizio di tali funzioni in rappresentanza dei Comuni viene meno con l'adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali (o Giunte) di specifici atti di nomina o delega attribuiti ad altri soggetti, i quali saranno tempestivamente comunicati agli organi della CER.
 - il Fondo di Dotazione della Fondazione, ai sensi dell'art.8 dello Statuto, è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), formato:
 - a. dal Comune di Curtarolo, mediante costituzione, con effetto da oggi, a favore della fondazione "L'ENERGIA DEI SINDACI" del diritto di superficie, per la durata di anni 20 (venti) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, sopra la copertura dell'immobile di proprietà comunale, denominato "SALA FORUM" censito al C.F. Comune di Curtarolo, Fog.11, particella 1416, via John Fitzgerald Kennedy, P.S1-T-1, Cat. D/6, RCE 16.380,00 e precisamente sulla porzione di tale copertura, individuata con coloritura verde nell'elaborato "allegato C" al presente, per un valore di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero); valore congruo, in quanto non superiore al valore risultante dalla perizia dell'ing. Riccardo Trevisan, asseverata avanti al Funzionario Giudiziario del Tribunale di Gorizia in data 22 aprile 2026 al n.1072/2026 Reg. Assev. (allegato B). La durata del diritto di superficie costituito si intende da oggi sino allo scadere del ventesimo anno dalla messa in funzione dell'impianto fotovoltaico che verrà realizzato sulla copertura dell'immobile sopra precisato. La data di tale termine "a quo" verrà tra le parti attestata con atto pubblico sottoscritto dalla Fondazione e dal Comune concedente, che conseguentemente determinerà anche il termine di scadenza del diritto di superficie e che sarà annotato a margine della trascrizione di quest'atto. Scaduto tale termine, quanto concesso in diritto di superficie con quest'atto tornerà nella piena proprietà e disponibilità del Comune che l'ha concesso, con l'impianto su esso realizzato, senza che per ciò sia dovuto alla Fondazione indennizzo alcuno;
 - b. dal Comune di San Giorgio in Bosco mediante costituzione, con effetto da oggi, a favore della fondazione "L'ENERGIA DEI SINDACI" del diritto di superficie, per la durata di anni 20 (venti), per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, sopra la copertura dell'immobile di proprietà comunale, denominato "SALA POLIVALENTE M. RIZZOTTO" censito al C.F. Comune di San Giorgio in Bosco, Fog.26, particella 673 via Chiesa n.155, P.S1-T, Cat. B/5, cl.2, cons.mq.2748, sup.cat.mq.680, RCE 3.973,8373, e precisamente sulla porzione di tale copertura individuata con coloritura verde nell'elaborato agli Atti del Comune di San Giorgio in Bosco, per un valore di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero); valore congruo in quanto non superiore al valore risultante dalla perizia dell'ing. Riccardo Trevisan, asseverata avanti al Funzionario Giudiziario del Tribunale di Gorizia in data 22 aprile 2026 al n.1071/2026 Reg. Assev. La durata del diritto di superficie costituito si intende da oggi sino allo scadere del ventesimo anno dalla messa in funzione dell'impianto fotovoltaico che verrà realizzato sulla copertura dell'immobile sopra precisato. La data di tale termine "a quo" verrà tra le parti attestata con atto pubblico sottoscritto dalla Fondazione e dal Comune concedente, che conseguentemente determinerà anche il termine di scadenza del diritto di superficie e che sarà annotato a margine della trascrizione di quest'atto. Scaduto tale termine, quanto concesso in diritto di superficie con quest'atto tornerà nella piena proprietà e disponibilità del Comune che l'ha concesso, con l'impianto su esso realizzato, senza che per ciò sia dovuto alla Fondazione indennizzo alcuno;
 - i dati catastali degli immobili su cui è costituito il diritto di superficie corrisponde alla planimetria depositata in catasto in data 4 maggio 2009 al n. PD0143778 quanto all'immobile in Curtarolo;
 - la Fondazione di Partecipazione, con il presente costituita, richiederà il riconoscimento della

personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Padova, ai sensi dell'Art.1 del D.P.R. 361/2000;

- si prevedono le seguenti clausole:

• **CLAUSOLA DI ACCESSIONE GRATUITA E DESTINAZIONE DELL'IMPIANTO ALLA SCADENZA**

la durata del diritto di superficie costituito si intende da oggi sino allo scadere del ventesimo anno dalla messa in funzione del rispettivo impianto fotovoltaico che verrà realizzato sulla copertura dell'immobile (sia quello del Comune di Curtarolo che su quello del Comune di S. Giorgio in Bosco). La data di tale termine "a quo" verrà tra le parti attestata con atto pubblico sottoscritto dalla Fondazione e dal rispettivo Comune concedente, che conseguentemente determinerà anche il termine di scadenza del diritto di superficie e che sarà annotato a margine della trascrizione di quest'atto. Scaduto tale termine, quanto concesso in diritto di superficie con quest'atto tornerà nella piena proprietà e disponibilità del rispettivo Comune che l'ha concesso, con l'impianto su esso realizzato, senza che per ciò sia dovuto alla Fondazione indennizzo alcuno.

• **CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RISOLUZIONE ANTICIPATA**

Qualora la Fondazione non realizzi l'impianto/gli impianti su uno o su ambedue superfici, o qualora l'Ente deliberi lo scioglimento anticipato o la liquidazione prima del termine dei 20 anni, il diritto di superficie si intenderà immediatamente risolto e revocato, con effetto retroattivo. Il possesso del tetto (e di quanto sopra edificato) tornerà istantaneamente nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune proprietario.

• **ONERI DI MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E AMMORTAMENTO**

Per tutta la durata del diritto di superficie, la Fondazione è costituita custode dell'area concessa ed assume a proprio totale carico ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico installato, nonché le spese per la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura del tetto comunale derivanti dall'installazione o gestione dei pannelli.

a) La Fondazione è obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per danni materiali (All Risks) sull'impianto.

b) La Fondazione darà atto nelle proprie scritture contabili del progressivo ammortamento finanziario del diritto di superficie per quote annuali pari a 1/20 del valore di conferimento.

- si demanda al Sindaco, o a suo delegato, la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e del formale conferimento davanti al Notaio incaricato;

VISTI:

- la Direttiva UE 2018/2001 (RED II) e il D.lgs. n. 199/2021 in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativo alle competenze del Consiglio Comunale in materia di acquisti e alienazioni immobiliari e costituzione di diritti reali;

ACQUISITI i pareri in calce riportati di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis, del Testo Unico degli Enti Locali;

Udito il dibattito nel quale:

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione volta a integrare la costituzione del diritto di superficie su quota parte della copertura della Sala Forum in favore della nascente CER. In ottemperanza alle richieste del Notaio, la delibera approva la partecipazione del Comune di Curtarolo in qualità di Socio Fondatore e autorizza, ai fini della costituzione del Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione e in deroga alle procedure ordinarie di evidenza pubblica, in ragione della natura no-profit dell'Ente e delle finalità sociali perseguite, il conferimento del Diritto di Superficie per la durata di 20 anni sul tetto dell'immobile di proprietà comunale. Si dà atto che il valore di conferimento patrimoniale per il Comune di Curtarolo è pari a 25.000 euro e si approvano le ulteriori clausole specificate nella proposta di delibera.

L'Ing. Catania chiarisce che la scelta della Sala Forum risponde a precisi requisiti richiesti.

La Consigliera Michielon richiede delucidazioni circa le modalità di sviluppo della CER e le competenze operative per la posa dei pannelli.

Il Sindaco e l'Ing. Catania replicano spiegando gli aspetti tecnici ed economici dell'intervento.

La consigliera Michielon esprime apprezzamento per il presidio di sicurezza e per il valore educativo del servizio.

Dopodiché approva, con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge,

Presenti	n. 11 (undici)
Favorevoli	n. 11 (undici)
Astenuti	n. 0 (nessuno)
Contrari	n. 0 (nessuno)



DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la partecipazione del Comune di Curtarolo in qualità di Socio Fondatore alla costituenda Fondazione di Partecipazione CER denominata "L'Energia dei Sindaci", approvando la bozza di Statuto allegata "A" al presente atto;
2. **DI AUTORIZZARE**, ai fini della costituzione del Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione ed in deroga alle procedure ordinarie di evidenza pubblica in forza della natura non profit dell'Ente e delle finalità sociali perseguite, il conferimento del Diritto di Superficie per la durata di anni 20 (venti) sul tetto dell'immobile di proprietà comunale sopra identificato;
3. **DI DARE ATTO** che il valore di conferimento patrimoniale per il Comune è pari ad €. 25.000,00 (euro venticinquemila/00), come da perizia (allegato B), corrispondente a parte della copertura della sala Forum, determinata come quota parte della perizia di stima redatta dell'ing. Riccardo Trevisan, asseverata avanti al Funzionario Giudiziario del Tribunale di Gorizia in data 22 aprile 2026 al n.1072/2026 Reg. Assev., porzione meglio individuata nella planimetria allegata per la parte in colore verde (allegato C);
4. **DI APPROVARE** lo statuto così come integrato ed allegato alla presente delibera sotto la lettera "A";

5. DI PREVEDERE LE SEGUENTI CLAUSOLE:

CLAUSOLA DI ACCESSIONE GRATUITA E DESTINAZIONE DELL'IMPIANTO ALLA SCADENZA

La durata del diritto di superficie costituito si intende da oggi sino allo scadere del ventesimo anno dalla messa in funzione del rispettivo impianto fotovoltaico che verrà realizzato sulla copertura dell'immobile (sia quello del Comune di Curtarolo che su quello del Comune di S. Giorgio in Bosco). La data di tale termine "a quo" verrà tra le parti attestata con atto pubblico sottoscritto dalla Fondazione e dal rispettivo Comune concedente, che conseguentemente determinerà anche il termine di scadenza del diritto di superficie e che sarà annotato a margine della trascrizione di quest'atto.

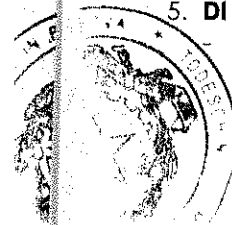
Scaduto tale termine, quanto concesso in diritto di superficie con quest'atto tornerà nella piena proprietà e disponibilità del rispettivo Comune che l'ha concesso, con l'impianto su esso realizzato, senza che per ciò sia dovuto alla Fondazione indennizzo alcuno.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RISOLUZIONE ANTICIPATA

Qualora la Fondazione non realizzi l'impianto/gli impianti su uno o su ambedue superfici, o qualora l'Ente deliberi lo scioglimento anticipato o la liquidazione prima del termine dei 20 anni, il diritto di superficie si intenderà immediatamente risolto e revocato, con effetto retroattivo. Il possesso del tetto (e di quanto sopra edificato) tornerà istantaneamente nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune proprietario.

ONERI DI MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E AMMORTAMENTO

- a. Per tutta la durata del diritto di superficie, la Fondazione è costituita custode dell'area concessa ed assume a proprio totale carico ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico installato, nonché le spese per la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura del tetto comunale derivanti dall'installazione o gestione dei pannelli.
- b. La Fondazione è obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per danni materiali (All Risks) sull'impianto.
- c. La Fondazione darà atto nelle proprie scritture contabili del progressivo ammortamento finanziario del diritto di superficie per quote annuali pari a 1/20 del valore di conferimento;



6. **DI DEMANDARE** al Sindaco, o a suo delegato, la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e di tutti gli adempimenti conseguenziali;
7. **DI RENDERE**, con successiva, separata e medesimo esito di votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D.lgs. n° 267/2000.



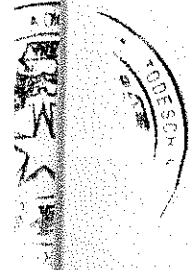
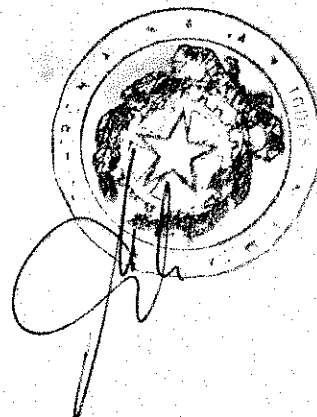
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
BAGAROLLO MANUELE

Il Sindaco
ROCCHIO MARTINA

Il Vicesegretario
CASCONI GIANLUCA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005



ATTESTO

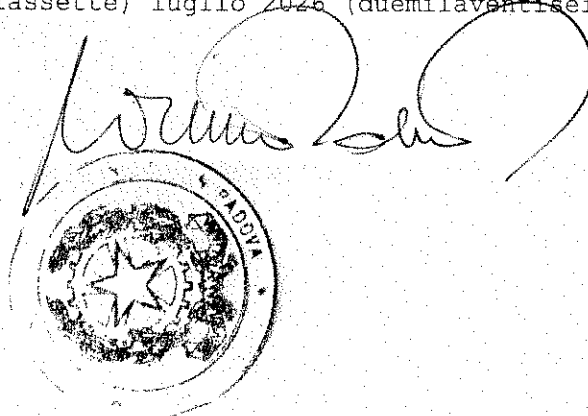
io sottoscritto, dott. LORENZO TODESCHINI PREMUDA, notaio alla residenza di Padova, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Padova, che la presente copia redatta su supporto cartaceo, composta di sette pagine di quattro fogli, è conforme al documento originale, contenuto su supporto informatico, al quale risulta apposta la firma digitale mediante dispositivo di firma intestato:

- alla signora ROCCHIO Martina, codice fiscale: RCCMTN80L65G2240, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica e-sign, ove risulta la vigenza del detto certificato di firma (sino al 4 marzo 2027) rilasciato da ArubaPEC S.p.A.;

- al signor CASONE Gianluca, codice fiscale: CSCGLC87M21H163C, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica e-sign, ove risulta la vigenza del detto certificato di firma (sino al 21 marzo 2028) rilasciato da InfoCert S.p.A.;

- al signor BAGAROLLO Manuele, codice fiscale: BGRMNL81R11C743M, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica e-sign, ove risulta la vigenza del detto certificato di firma (sino al giorno 1 luglio 2027) rilasciato da InfoCert S.p.A..

Padova, li 17 (diciassette) luglio 2026 (duemilaventisei).





COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova – c.a.p. 35010

Vicolo Bembo

www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it

Codice Fiscale 00682280284



Medaglia d'argento
al merito civile

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 25

OGGETTO: Approvazione della costituzione del diritto di superficie sulla quota parte di copertura del Centro polivalente M° Rizzotto in favore della nascente "CER - L'Energia dei Sindaci" e approvazione del suo Statuto con integrazioni.

L'anno duemilaventisei, addì nove del mese di luglio, alle ore 19:00, nella Residenza comunale, a seguito dell'invito scritto Prot. n. 9779 del 02.07.2026 recapitato ai Consiglieri nei modi e termini prescritti dallo Statuto comunale, pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

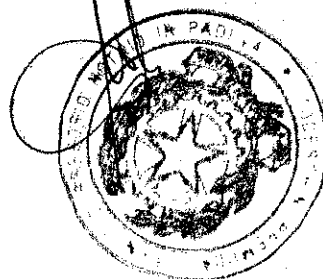
Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

	Presente / Assente
Pettenuzzo Nicola	Presente
Frison Loreta	Presente
Parise Ivan	Presente
Rizzato Antonella	Presente
Fabris Pietro	Presente
Alessio Daniele	Presente
Bonollo Zeudy	Presente
Filoso Davide	Presente
Villatora Ivan	Presente
Zanfardin Fabio	Presente
Miatello Renato	Presente
Scapin Alberto	Presente
Favero Chiara	Assente giustificato

Il Sig. Alessio Daniele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e accertato il numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.ri Consiglieri:

Filoso Davide
Villatora Ivan
Zanfardin Fabio

Partecipa alla seduta il dott. Albano Marco, Segretario Comunale.



OGGETTO: Approvazione della costituzione del diritto di superficie sulla quota parte di copertura del Centro polivalente M° Rizzotto in favore della nascente "CER - L'ENERGIA DEI SINDACI" e approvazione del suo statuto con integrazioni.

PRESIDENTE. Punto n. 7 all'ordine del giorno, passo la parola all'Assessore Parise.

ASSESSORE PARISE. Si tratta del conferimento del diritto di superficie, che dura 20 anni, sul tetto del Centro Polivalente Rizzotto, a Lobbia, e qualche modifica allo Statuto.

Allora, la CER, per partire, ha bisogno di un patrimonio; questo patrimonio non è detto che sia per forza liquidità, va bene anche una superficie di un tetto, perché fa patrimonio. In questo caso noi abbiamo quello di Lobbia, che ha un valore di conferimento di 25.000 euro, mentre Curtarolo ne ha un altro, dello stesso valore, che è situato sulla Sala Forum in via Kennedy. Come funziona? Il diritto di superficie parte dalla messa in funzione dell'impianto della CER, dura 20 anni, con pannelli fotovoltaici ovviamente già installati; dopo 20 anni torna nella piena disponibilità del Comune, senza che ci sia nessun indennizzo da pagare. Nel caso ci fosse una risoluzione anticipata, se la Fondazione non realizza gli impianti, si scioglie prima dei 20 anni, il diritto di superficie si intende immediatamente risolto e il Comune si riprende tutto istantaneamente, anche con l'impianto.

C'è un'altra clausola, che è la manutenzione/assicurazione, a carico della Fondazione, quindi della CER, chiamata, giusto per ricordarlo, "l'energia dei sindaci"; tutti gli oneri di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione e polizza assicurativa, sono esclusivamente sempre a carico della Fondazione, non c'è nessun costo per il Comune. Poi c'è un tema di ammortamento, che è diviso in quote annuali, pari ad un ventesimo del valore.

Un attimo di riassunto su quello che è lo Statuto, comunque lo Statuto si trova nella documentazione che verrà messa agli atti poi, ma faccio un attimo un recap. Al momento la Fondazione è governata dai due Sindaci, quindi il Sindaco di Curtarolo e il Sindaco di San Giorgio in Bosco, ed è una rappresentanza provvisoria. Cosa vuol dire questo? Che nella fase iniziale il presidente e il vicepresidente agiscono come rappresentanti legali dei rispettivi Comuni ed è perché la Fondazione così può costituirsi più velocemente, è solo per accelerare il processo di fondazione. Questa clausola decade con la nomina degli specifici delegati da parte dei Consigli comunali; quindi, quando viene costituito il consiglio, i due presidenti cambiano.

I prossimi passi che faremo: la firma dell'atto costitutivo davanti al notaio; l'iscrizione al registro persone giuridiche; ovviamente l'installazione degli impianti sui tetti; l'accreditamento al GSE; l'apertura delle adesioni delle famiglie, imprese, associazioni del territorio. Ovviamente non mancheranno anche altri incontri formativi, come quello che abbiamo fatto qualche mese fa.

Quindi, fondatori e promotori: Comune di Curtarolo e Comune di San Giorgio in Bosco; fondatori successivi: altri enti pubblici o amministrazioni comunali; partecipanti produttori: chi ha un impianto fotovoltaico connesso alla rete per condividere l'energia, ovviamente l'impianto deve essere di un certo tipo, ne abbiamo già parlato. Partecipanti consumatori possono essere famiglie, piccole e medie imprese, associazioni, enti del terzo settore, consorzi, eccetera. Requisito fondamentale: tutti i membri devono essere connessi alla stessa cabina primaria degli impianti CER e il recesso è sempre libero con un piccolo preavviso di 60 giorni. La partecipazione non esclude il diritto di scegliere liberamente il proprio fornitore di energia, non è che lo indirizziamo noi, ognuno può tenersi il fornitore attuale.

Altro da dire: l'assemblea dei partecipanti sarà costituita da tutti i membri della Fondazione. Come vi dicevo prima, la rappresentanza dei presidenti è provvisoria. Il fondo di dotazione iniziale è di 50.000 euro, che è un patrimonio che comunque potrà ovviamente aumentare ma non potrà mai essere distribuito ai membri, neanche indirettamente. Se il patrimonio scende di oltre un terzo, per enne motivi, mancanza di liquidità, eccetera, eccetera, il C.d.A. deve obbligatoriamente intervenire con una ricostituzione del patrimonio, oppure con lo scioglimento della CER. E subentra quello che dicevamo prima, che se la CER si scioglie prima, il diritto di superficie decade e il tetto ritorna in mano ai Comuni. Basta. Se ci sono altre domande?

PRESIDENTE. Consigliere Scapin.

CONSIGLIERE SCAPIN. Sì. Nel caso di ricostituzione del patrimonio, chi lo fa, con che soldi? Chi è che ci mette i soldi, nel caso scenda di un terzo?

ASSESSORE PARISE. La CER è un ente a se stante, quindi vediamola come, tra virgolette, un qualcosa di privato. Il fatto che possa andare male vuol dire che o non riceve i contributi dal GSE, quindi non riesce a dividere gli utili, oppure per qualche motivo vi siano danni ingenti ai tetti dove c'è il diritto di superficie. Sono veramente delle casistiche molto molto remote, però è per dire che nessun membro della CER ci rimette, ovviamente. Perché, comunque, al di là che una quota associativa non è detto che ci sia, dipenderà dal regolamento che stileremo, però il Comune, in questo caso, non ci rimette in nessun modo. Anche perché poi la CER, essendo una Fondazione, come dicevo prima, ha la sua assicurazione e quindi, se ci saranno danni di qualche tipo, risponderà l'assicurazione.

CONSIGLIERE SCAPIN. Un'altra domanda. Per la scelta dei fornitori, che installeranno appunto i pannelli, ci sarà un bando, una gara? È già fatto?

ASSESSORE PARISE. Per quanto riguarda chi ci segue, cioè chi ci ha seguiti lungo tutto il percorso di costituzione della CER, assieme al Comune di Curtarolo, sono Sinloc e Fondazione Fenice, che ci hanno aiutati per tutta la parte burocratica. Sulla parte invece di scelta del fornitore, non so se vuoi fare un accenno, però al momento non è ancora stato definito del tutto, siamo in fase di definizione.

PRESIDENTE. Ulteriori interventi? Consigliere Miatello.

CONSIGLIERE MIATELLO. Leggo 20 anni. Il contratto con GSE per quanti anni è? Domanda. Perché ce l'avevo anch'io per 20 anni, ma adesso me l'hanno ridotto a 15, tanto per fare un esempio di come lavora GSE, ente pubblico statale. Faccio una considerazione, ecco. Quindi 20 anni energia a GSE.

La Fondazione, vabbè, i Comune sono i due soci fondatori; l'indennità per quelli che gestiscono questa CER; la gara d'appalto dei pannelli, mi sembra di leggere che è già fatta, in parole povere; poi mi sembra che può inserire l'energia alla CER, impianti nuovi o anche altri impianti? Bene. E le finalità di questa Fondazione? Perché bisogna anche capire la finalità, alla fine, se è produttiva per i cittadini o meno, visto che ha un costo iniziale.

ASSESSORE PARISE. Il GSE non ha una durata, nel senso che noi creiamo una Fondazione, GSE ci dà i contributi, non è che ha una durata, è il diritto di superficie della CER che dura 20 anni, ma non ha a che vedere con GSE. Al GSE noi diamo i contributi. Anch'io ho l'impianto fotovoltaico, sappiamo che può succedere qualsiasi cosa, però non è con GSE che abbiamo un contratto, noi abbiamo fondamentalmente un diritto di superficie di 20 anni.

CONSIGLIERE MIATELLO. Ma se GSE cambia strategia, anche la Fondazione resta col cerino in mano, non è che perché è Fondazione è diversa da un altro utente.

ASSESSORE PARISE. Certo. Adesso ci sono dei contributi, ovviamente. I contributi si spera che durino...

PRESIDENTE. Consigliere Miatello, ascolti.

ASSESSORE PARISE. È ovvio che ci sono dei contributi che abbiamo già valutato. Ci sono anche delle altre CER, non solo quella nostra di San Giorgio in Bosco, ce ne sono anche delle altre, che sono ben attive. Ci auspichiamo che l'intento, per rispondere alla domanda che mi ha appena fatto, che è quella di ridurre la povertà energetica, di efficientare un po' quella che è l'energia, che derivi da fonti energetiche rinnovabili, che è un problema che comunque si sa che c'è, non sia, diciamo, fatto cessare da qui a 5 anni, ma che sia un qualcosa di continuativo. Io ho fiducia che sia oltre i 20 anni.

Sull'altra domanda che mi ha fatto, che è chi può entrare nella CER come produttore, quindi qual è l'impianto che può entrare, è una domanda che ci aveva anche già fatto il dottor Scapin, un po' di tempo fa. Allora, gli impianti: l'unica cosa è dove c'è una piccola zona d'ombra. Mi spiego meglio. Chi possiede già un impianto fotovoltaico dagli anni scorsi, potrebbe entrare. Tuttavia gli

incentivi statali sono stati pensati soprattutto per favorire nuovi investimenti in energia rinnovabile, che tradotto vorrebbe dire: se fai l'impianto adesso, entri. Per questo motivo gli impianti più vecchi possono comunque partecipare, però più vecchi vuol dire da dicembre 2021 in poi. In molti casi, però, non generano gli stessi benefici economici di quelli più recenti, perché hanno una resa diversa, eccetera, eccetera, però possono entrare anche questi impianti qua, quindi antecedenti alla creazione della CER, però possono entrare fino ad un massimo del 30% della loro potenza che hanno in configurazione. Questo per incentivare chi ha i nuovi impianti, che rendono di più.

La questione è che per questi impianti non viene corrisposto un incentivo, quindi è sfavorevole per loro entrare nella CER, è controproducente sia per loro che per la CER, perché non genera incentivo e comunque la loro quota di energia, immessa in rete, entra nella condivisione, però toglie il potenziale incentivo ad impianti che ne hanno un po' più di diritto. Perché appunto la CER ha l'obiettivo di trovare un equilibrio tra inclusione e massimizzazione di quelli che sono un po' gli incentivi, in modo che la comunità, nel suo complesso, ottenga il maggior beneficio possibile.

Ho saltato qualche domanda, Consigliere? Le finalità. Sono quelle che dicevo prima, che è favorire sempre più quello che è l'utilizzo dell'energia rinnovabile, combattere la povertà energetica, ma soprattutto cercare anche, con gli incentivi che dà il GSE, di avere un po' più di gettito anche su progetti sociali. Nessuno si arricchisce con la CER, è un qualcosa che genera un po' di economia circolare, nel senso che vengono aidate le famiglie che hanno un po' più di difficoltà, non tantissimo però viene data sicuramente una piccola agevolazione; ma soprattutto il contributo che riceviamo poi dal GSE, tramite tutta quella che è l'ottimizzazione e il consumo virtuale, verrà utilizzato anche per finalità sociali. L'abbiamo anche scritto nello Statuto. Poi, quelle che saranno le quote effettivamente di quanto riceverà un consumatore, quanto andrà nel sociale, verranno definite nel regolamento che stiamo stilando adesso, non c'è al momento.

PRESIDENTE. Consigliere Zanfardin.

CONSIGLIERE ZANFARDIN. Io volevo chiedere due cose. La prima, adesso il Comune mette a disposizione la copertura del Centro Polivalente Rizzotto, valore di 25.000 euro, per 20 anni. Se l'Amministrazione fra 10 anni decide che quel centro deve essere riconvertito in altro, il Comune dovrà dare i 25.000 euro alla Fondazione, più il costo di un nuovo impianto da un'altra parte? Adesso il costo dell'impianto che verrà fatto è a carico del Comune, l'installazione?

ASSESSORE PARISE. Il costo del nuovo impianto è della Fondazione, non è del Comune, perché è la Fondazione che deve utilizzare l'impianto. Però cosa può succedere? Che se per enne motivi il Comune decide di riconvertire l'edificio, entro i 20 anni, quindi prima, deve dare alla Fondazione i 25.000 euro, in modo che la Fondazione possa riutilizzare quel patrimonio lì per gestire un nuovo impianto da qualche altra parte.

CONSIGLIERE MIATELLO. Riusciamo a realizzare i 25.000 euro in 20 anni, come Comune? Perché è un rischio questo. Se per enne motivi al Centro Rizzotto ci sono da fare le manutenzioni, eccetera, viene levato... ci sono dei problemi, sinceramente.

ASSESSORE PARISE. Non capisco a che tipo di problemi alluda, mi scusi.

CONSIGLIERE MIATELLO. Se per qualsiasi motivo l'impianto viene levato, perché c'è un problema statico, un problema, chi risponde in questo senso: il Comune o la CER?

ASSESSORE PARISE. Prima di mettere su l'impianto, vengono fatte tutte le analisi di qualsiasi tipo, in modo che l'impianto possa essere messo lì. L'impianto viene situato nel Palazzetto Rizzotto, nella scuola, esatto, quindi vuol dire che tutte le verifiche sono già state fatte e problematiche dovrebbero non essercene. È come se uno lo installasse su una casa, è perché prima ha fatto tutte quante le valutazioni da un tecnico, eccetera. Noi le abbiamo già fatte, come le ha fatte anche Curtarolo, quindi non vedo problemi di questo tipo, obiettivamente.

Ovvio che nel momento in cui la Fondazione mette il tetto e costituirà anche l'impianto, quell'impianto lì non è, ripeto, a scopo di lucro. Nel momento in cui la Fondazione con l'impianto si autopaga l'energia che produce, quindi autoconsuma l'energia, quella che è in più la mette in consumo virtuale a tutti gli altri. Questo è il gioco dell'impianto. L'unico modo che vedo, personalmente, per ripagarsi i 25.000 euro, o quello che costerà l'impianto, è l'autoconsumo di energia, quindi capire in quanto tempo vado a raggiungere il breakeven sull'energia che consumo e

quello che ho speso, cioè la bolletta che dovrebbe arrivare è quello che ho messo a disposizione, che mi sono autoconsumato con l'impianto.

CONSIGLIERE MIATELLO. Quanti kilowatt vengono montati?

ASSESSORE PARISE. Se non erro, 40 kW, mi sembra. Lo verifico meglio, ma devono essere 40 kW.

PRESIDENTE. Possiamo passare alla votazione del punto n. 7 all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che l'Amministrazione del Comune di San Giorgio in Bosco è impegnata, nella cornice della più ampia transizione ecologica, ad incentivare l'utilizzo delle fonti rinnovabili e alla riduzione della produzione di energia da fonti fossili e alla riduzione delle perdite di rete negli immobili comunali;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.52 del 23.12.2025, esecutiva, con la quale si è:

- aderito alla costituzione di una Fondazione avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia rinnovabile sul territorio, l'autosufficienza energetica;
- approvato lo schema dello statuto della Fondazione di partecipazione "L'ENERGIA DEI SINDACI";

Dato atto che:

- I Comuni di Curtarolo e San Giorgio in Bosco, come rappresentati, intendono costituire una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) ai sensi del D.Lgs. n.199/2021, sotto forma di Fondazione di Partecipazione, denominata "L'ENERGIA DEI SINDACI", senza scopo di lucro ed avente finalità di pubblica utilità, per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia rinnovabile sul territorio, l'autosufficienza energetica, in ambito nazionale, con durata illimitata e con sede in Curtarolo Via Gorizia, 2 – sede Municipale;
- La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, promuovendo installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri.
- Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire e gestire una Comunità di Energia Rinnovabile (di seguito anche "CER") ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 199/2021 e di svolgere tutte le attività connesse e consentite dalla normativa vigente.
- Per raggiungere i propri obiettivi, la CER organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete. La CER potrà condividere l'energia nell'ambito della stessa zona di mercato in cui opera, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per la quale sarà presentata per ogni configurazione di autoconsumo appartenente alla CER, un'apposita richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito anche "GSE") per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 199/2021 e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 199/2021, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del

07.12.2023 e il Decreto Direttoriale del MASE n. 22/2024, s.m.i., e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

Dato atto, altresì che:

- A comporre il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono designati:
 - Rocchio Martina, nata a omissis il omissis, c.f. omissis, la quale è nominata Presidente della Fondazione
 - Pettenuzzo Nicola, nato a omissis il omissis, c.f. omissis, il quale è nominato Vice-Presidente,

entrambi in rappresentanza rispettivamente dei Fondatori Promotori.

- Altri due componenti (uno in rappresentanza dei Partecipanti Produttori ed uno in rappresentanza dei Partecipanti Consumatori o Aderenti) saranno nominati allorquando risulterà l'adesione alla Fondazione di soggetti appartenenti rispettivamente a tali categorie statutarie.
- Provvisoriamente ed in deroga a quanto previsto, in questa prima fase di composizione del primo Consiglio e fino all'ingresso di altri soci Fondatori, sia il presidente che il Vice presidente agiscono provvisoriamente anche in qualità di rappresentante legale ciascuno per conto del proprio Comune, in qualità di membro Fondatore della CER:
- Tale rappresentanza provvisoria ha natura transitoria ed è finalizzata a garantire la tempestiva operatività della CER, lo svolgimento delle pratiche di accreditamento iniziale e la gestione delle prime fasi di condivisione dell'energia.
- L'esercizio di tali funzioni in rappresentanza dei Comuni viene meno con l'adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali (o Giunte) di specifici atti di nomina o delega attribuiti ad altri soggetti, i quali saranno tempestivamente comunicati agli organi della CER.

- Il Fondo di Dotazione della Fondazione, ai sensi dell'art.8 dello Statuto, è fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), formato:

A) dal Comune di Curtarolo, mediante costituzione, con effetto da oggi, a favore della fondazione "L'ENERGIA DEI SINDACI" del diritto di superficie, per la durata di anni 20 (venti) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, sopra la copertura dell'immobile di proprietà comunale, denominato "SALA FORUM" censito al C.F. Comune di Curtarolo, Fog.11, particella 1416, via John Fitzgerald Kennedy, P.S1-T-1, Cat.D/6, RCE 16.380,00 e precisamente sulla porzione di tale copertura, individuata con coloritura verde nell'elaborato "allegato C" al presente, per un valore di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), valore congruo, in quanto non superiore al valore risultante dalla perizia dell'ing. Riccardo Trevisan, asseverata avanti al Funzionario Giudiziario del Tribunale di Gorizia in data 22 aprile 2026 al n.1072/2026 Reg. Assev. (allegato B). La durata del diritto di superficie costituito si intende da oggi sino allo scadere del ventesimo anno dalla messa in funzione dell'impianto fotovoltaico che verrà realizzato sulla copertura dell'immobile sopra precisato. La data di tale termine "a quo" verrà tra le parti attestata con atto pubblico sottoscritto dalla Fondazione e dal Comune concedente, che conseguentemente determinerà anche il termine di scadenza del diritto di superficie e che sarà annotato a margine della trascrizione di quest'atto. Scaduto tale termine, quanto concesso in diritto di superficie con quest'atto tornerà nella piena proprietà e disponibilità del Comune che l'ha concesso, con l'impianto su esso realizzato, senza che per ciò sia dovuto alla Fondazione indennizzo alcuno.

B) dal Comune di San Giorgio in Bosco mediante costituzione, con effetto da oggi, a favore

della fondazione "L'ENERGIA DEI SINDACI" del diritto di superficie, per la durata di anni 20 (venti), per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, sopra la copertura dell'immobile di proprietà comunale, denominato "CENTRO POLIVALENTE M.RIZZOTTO" censito al C.F. Comune di San Giorgio in Bosco, Fog.26, particella 673 via Chiesa n.155, P.S1-T, Cat.B/5, cl.2, cons.mq.2748, sup.cat.mq.680, RCE 3.973,8373, e precisamente sulla porzione di tale copertura individuata con coloritura verde nell'elaborato agli Atti del Comune di San Giorgio in Bosco, per un valore di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), valore congruo in quanto non superiore al valore risultante dalla perizia dell'ing. Riccardo Trevisan, asseverata avanti al Funzionario Giudiziario del Tribunale di Gorizia in data 22 aprile 2026 al n.1071/2026 Reg. Assev..La durata del diritto di superficie costituito si intende da oggi sino allo scadere del ventesimo anno dalla messa in funzione dell'impianto fotovoltaico che verrà realizzato sulla coperturadell'immobile sopra precisato. La data di tale termine "a quo" verrà tra le parti attestata con atto pubblico sottoscritto dalla Fondazione e dal Comune concedente, che conseguentemente determinerà anche il termine di scadenza del diritto di superficie e che sarà annotato a margine della trascrizione di quest'atto. Scaduto tale termine, quanto concesso in diritto di superficie con quest'atto tornerà nella piena proprietà e disponibilità del Comune che l'ha concesso, con l'impianto su esso realizzato, senza che per ciò sia dovuto alla Fondazione indennizzo alcuno.

Dato Atto che i dati catastali degli immobili su cui è costituito il diritto di superficie corrisponde alla planimetria depositata in catasto in data 23.01.2009 al n. PD0022832 quanto all'immobile in San Giorgio in Bosco;

Dato Atto che la Fondazione di Partecipazione, con il presente costituita, richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Padova, ai sensi dell'Art.1 del D.P.R. 361/2000;

Di Prevedere le seguenti clausole:

1) CLAUSOLA DI ACCESSIONE GRATUITA E DESTINAZIONE DELL'IMPIANTO ALLI SCADENZA

la durata del diritto di superficie costituito si intende da oggi sino allo scadere del ventesimo anno dalla messa in funzione del rispettivo impianto fotovoltaico che verrà realizzato sulla copertura dell'immobile (sia quello del Comune di Curtarolo che su quello del Comune di S. Giorgio in Bosco). La data di tale termine "a quo" verrà tra le parti attestata con atto pubblico sottoscritto dalla Fondazione e dal rispettivo Comune concedente, che conseguentemente determinerà anche il termine di scadenza del diritto di superficie e che sarà annotato a margine della trascrizione di quest'atto. Scaduto tale termine, quanto concesso in diritto di superficie con quest'atto tornerà nella piena proprietà e disponibilità del rispettivo Comune che l'ha concesso, con l'impianto su esso realizzato, senza che per ciò sia dovuto alla Fondazione indennizzo alcuno.

2) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RISOLUZIONE ANTICIPATA

Qualora la Fondazione non realizzi l'impianto/gli impianti su uno o su ambedue superfici, o qualora l'Ente deliberi lo scioglimento anticipato o la liquidazione prima del termine dei 20 anni, il diritto di superficie si intenderà immediatamente risolto e revocato, con effetto retroattivo. Il possesso del tetto (e di quanto sopra edificato) tornerà istantaneamente nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune proprietario.

3) ONERI DI MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E AMMORTAMENTO

a) Per tutta la durata del diritto di superficie, la Fondazione è costituita custode dell'area concessa ed assume a proprio totale carico ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico installato, nonché le spese per la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura del tetto comunale derivanti dall'installazione o gestione dei pannelli.

- b) La Fondazione è obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per danni materiali (All Risks) sull'impianto.
- c) La Fondazione darà atto nelle proprie scritture contabili del progressivo ammortamento finanziario del diritto di superficie per quote annuali pari a 1/20 del valore di conferimento.

Ritenuto di demandare al Sindaco, o a suo delegato, la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e del formale conferimento davanti al Notaio incaricato.

Visti:

- la Direttiva UE 2018/2001 (RED II) e il D.Lgs. 199/2021 in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativo alle competenze del Consiglio Comunale in materia di acquisti e alienazioni immobiliari e costituzione di diritti reali. La

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato col D.Lgs. 267/2000; Acquisiti gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Miatello R.), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri votanti su n. 12 presenti;

DELIBERA

1. **di approvare** la partecipazione del Comune di San Giorgio in Bosco in qualità di Socio Fondatore alla costituenda Fondazione di Partecipazione CER denominata "L'Energia dei Sindaci";
2. **di approvare** lo statuto così come integrato ed allegato alla presente delibera sotto la lettera "A";
3. **di autorizzare**, ai fini della costituzione del Fondo di Dotazione iniziale della Fondazione ed in deroga alle procedure ordinarie di evidenza pubblica in forza della natura non profit dell'Ente e delle finalità sociali perseguite, il conferimento del Diritto di Superficie per la durata di anni 20 (venti) sul tetto dell'immobile di proprietà comunale sopra identificato.
4. **di dare atto** che il valore di conferimento patrimoniale per il Comune è pari ad €. 25.000,00 (euro venticinquemila/00), come da perizia allegata sub "B", corrispondente a parte della copertura del Centro polivalente M° Rizzotto, determinata come quota parte della perizia di stima redatta dell'ing. Riccardo Trevisan, asseverata avanti al Funzionario Giudiziario del Tribunale di Gorizia in data 22 aprile 2026 al n.1072/2026 Reg. Assev., porzione meglio individuata nella planimetria allegata per la parte in colore verde - allegato "C";
5. **di prevedere** le seguenti clausole:

5.1 CLAUSOLA DI ACCESSIONE GRATUITA E DESTINAZIONE DELL'IMPIANTO ALLA SCADENZA

La durata del diritto di superficie costituito si intende da oggi sino allo scadere del ventesimo anno dalla messa in funzione del rispettivo impianto fotovoltaico che verrà realizzato sulla copertura dell'immobile (sia quello del Comune di Curtarolo che su quello del Comune di S. Giorgio in Bosco). La data di tale termine "a quo" verrà tra le parti attestata con atto pubblico sottoscritto dalla Fondazione e dal rispettivo Comune concedente, che conseguentemente determinerà anche il termine di scadenza del diritto di superficie e che sarà annotato a margine della trascrizione di quest'atto.

Scaduto tale termine, quanto concesso in diritto di superficie con quest'atto tornerà nella piena proprietà e disponibilità del rispettivo Comune che l'ha concesso, con l'impianto su esso realizzato, senza che per ciò sia dovuto alla Fondazione indennizzo alcuno.

5.2 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RISOLUZIONE ANTICIPATA

Qualora la Fondazione non realizzi l'impianto/gli impianti su uno o su ambedue superfici, o qualora l'Ente deliberi lo scioglimento anticipato o la liquidazione prima del termine dei 20 anni, il diritto di superficie si intenderà immediatamente risolto e revocato, con effetto retroattivo. Il possesso del tetto (e di quanto sopra edificato) tornerà istantaneamente nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune proprietario.

5.3 ONERI DI MANUTENZIONE, ASSICURAZIONE E AMMORTAMENTO

- a) Per tutta la durata del diritto di superficie, la Fondazione è costituita custode dell'area concessa ed assume a proprio totale carico ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico installato, nonché le spese per la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura del tetto comunale derivanti dall'installazione o gestione dei pannelli.
- b) La Fondazione è obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per danni materiali (All Risks) sull'impianto.
- c) La Fondazione darà atto nelle proprie scritture contabili del progressivo ammortamento finanziario del diritto di superficie per quote annuali pari a 1/20 del valore di conferimento.

6. **di demandare** al Sindaco, o a suo delegato, la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e di tutti gli adempimenti consequenziali necessari davanti al Notaio incaricato.

7. **di dare atto** che la pubblicazione del presente atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

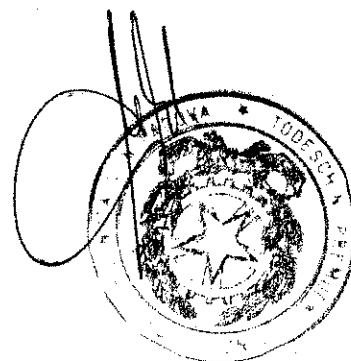
Attesa l'urgenza del provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Miatello R.), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 11 consiglieri votanti su n. 12 presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Alessio Daniele

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 24 del
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Albano Marco

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art 24 del D.Lgs.
n.82/2005 e ss.mm.ii.



ATTESTO

io sottoscritto, dott. LORENZO TODESCHINI PREMUDA, notaio alla residenza di Padova, iscritto al Collegio del Distretto Notarile di Padova, che la presente copia redatta su supporto cartaceo, composta di dieci pagine di cinque fogli, è conforme al documento originale, contenuto su supporto informatico, al quale risulta apposta la firma digitale mediante dispositivo di firma intestato:

- al signor ALBANO Marco, codice fiscale: LBNMRC85E01B715I, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica e-sign, ove risulta la vigenza del detto certificato di firma (sino al 22 gennaio 2029) rilasciato da ArubaPEC S.p.A.;

- al signor ALESSIO Daniele, codice fiscale: LSSDNL99R01C743G, la cui validità è stata da me accertata mediante il sistema di verifica e-sign, ove risulta la vigenza del detto certificato di firma (sino al 4 luglio 2027) rilasciato da InfoCert S.p.A..

Padova, li 17 (diciassette) luglio 2026 (duemilaventisei).



PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione - durata

1.1 I Comuni di Curtarolo e di San Giorgio In Bosco, costituiscono una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) ai sensi del D.Lgs. n.199/2021, sotto forma di Fondazione di Partecipazione, denominata "L'ENERGIA DEI SINDACI", senza scopo di lucro ed avente finalità di pubblica utilità per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia rinnovabile sul territorio, l'autosufficienza energetica, in ambito nazionale, con durata illimitata e con sede in Curtarolo, presso il Municipio.

1.2 La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità, ivi inclusi il contrasto alla povertà energetica, l'inclusione delle fasce di popolazione più svantaggiate e il miglioramento della sostenibilità sociale, ambientale ed economica coerentemente con gli obiettivi previsti dall'Agenda 2030 dell'Unione Europea. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili tra i suoi membri, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

1.3 Essa risponde allo schema ed ai principi della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.

1.4 La Fondazione opera nell'intero ambito nazionale, nel rispetto della normativa vigente.

1.5 La Fondazione ha durata illimitata, salvo scioglimento.

Art. 2 - Riconoscimento personalità giuridica

2.1 La Fondazione di Partecipazione, in sede di costituzione, richiederà il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Padova, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000.

Art. 3 - Scopi

3.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

3.2 L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di

comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri.

3.3 Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di costituire e gestire una comunità di energia rinnovabile (di seguito anche "CER") ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 199/2021 e di svolgere tutte le attività connesse e consentite dalla normativa vigente.

3.4 Per raggiungere i propri obiettivi, la CER organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021, risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete. La CER potrà condividere l'energia nell'ambito della stessa zona di mercato in cui opera, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per la quale sarà presentata per ogni configurazione di autoconsumo appartenente alla CER, un'apposita richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito anche "GSE") per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 199/2021 e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 199/2021, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 07.12.2023 e il Decreto Direttoriale del MASE n. 22/2024, s.m.i., e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

Art. 4 - Composizione del primo Consiglio

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione della Fondazione sono designati: ROCCHIO Martina, nata a Padova il 25 luglio 1980, C.F. RCCMTN80L65G2240, la quale è nominata Presidente della Fondazione

PETTENUZZO Nicola, nato a Cittadella (Pd) il 26 ottobre 1970, C.F. PTTNCL70R20C743H, il quale è nominato Vice-presidente, entrambi in rappresentanza rispettivamente dei Fondatori Promotori.

Altri due componenti (uno in rappresentanza dei Partecipanti Produttori ed uno in rappresentanza dei Partecipanti Consumatori o Aderenti) saranno nominati allorché risulterà l'adesione alla Fondazione di soggetti appartenenti rispettivamente a tali categorie statutarie.

Provvisoriamente ed in deroga a quanto previsto, in questa prima fase di composizione del primo Consiglio e fino all'ingresso di altri soci Fondatori, sia il presidente che il Vice presidente agiscono provvisoriamente anche in qualità di rappresentante legale ciascuno per conto del proprio Comune, in qualità di membro Fondatore della CER:

Tale rappresentanza provvisoria ha natura transitoria ed è

finalizzata a garantire la tempestiva operatività della CER, lo svolgimento delle pratiche di accreditamento iniziale e la gestione delle prime fasi di condivisione dell'energia.

L'esercizio di tali funzioni in rappresentanza dei Comuni viene meno con l'adozione da parte dei rispettivi Consigli Comunali (o Giunte) di specifici atti di nomina o delega attribuiti ad altri soggetti, i quali saranno tempestivamente comunicati agli organi della CER.

Art. 5 - Attività istituzionale

5.1 La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021. A tal fine la CER potrà:

i. ove ve ne siano i presupposti, richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414;

ii. richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;

iii. monitorare produzione e consumi dei propri membri con finalità di verifica e rendicontazione;

iv. accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri;

v. ripartire gli incentivi e i rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri al fine di ridurre o compensare i relativi costi energetici, ferma restando la destinazione dell'eventuale importo eccedentario della tariffa premio di cui alla successiva lettera b);

b) L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione definito all'Allegato 1 del decreto 414/2023, sarà destinato ai soli consumatori membri della CER diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;

c) Individuare, ai sensi dell'art. 32, co.1 lett. c, del d. Lgs. n. 199 del 2021, il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;

d) gestire i rapporti con il GSE e le Autorità competenti in relazione alle attività quivi indicate;

e) produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri;

f) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, mediante la realizzazione di impianti

a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla CER ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 199/2021, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

g) garantire che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), che non siano membri o soci della Comunità energetica possono conferire mandato al Referente della Comunità energetica e/o alla Comunità energetica stessa che riveste il ruolo di Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative del GSE del 25 febbraio 2024 e delle leggi di settore di volta in volta vigenti;

h) promuovere interventi integrati di domotica e interventi di efficienza energetica;

i) offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio oltre ad offrire servizi ancillari e di flessibilità;

j) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione in modo non discriminatorio;

k) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore dei membri per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei membri;

l) promuovere lo spirito di coesione comunitaria, partecipazione e cittadinanza attiva dei membri e in generale della comunità economica, sociale, civile e istituzionale locale, mediante la produzione e/o la gestione di beni e servizi ad impatto ambientale sostenibile a beneficio della collettività nel solco dei principi e degli obiettivi enunciati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite;

Art. 6 - Attività strumentali, accessorie e connesse

6.1 Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre:

a) Svolgere attività di impulso all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento

delle attività sviluppate, nell'ambito territoriale, in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

c) supportare le attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e privati;

d) partecipare ad attività di pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, intraprendere azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

e) promuovere le attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

f) aderire a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;

g) prestare, per il tramite di soggetti autorizzati, servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

h) attivare iniziative sostenibili a carattere economico, sociale, civile, culturale e ambientale a beneficio della popolazione locale, con particolare riguardo ai beni comuni e alle risorse di interesse generale connesse alla produzione, alla condivisione, alla distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell'area di competenza;

i) svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile;

j) prestare qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

6.2 La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.

6.3 In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa, necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

6.4 La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL n. 34/2020 e dell'art. 1 6-bis, DPR n. 917/1986 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

6.5 Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai membri o da altre istituzioni pubbliche, ogni

forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

6.6 Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore applicabile.

Art. 7 - Vigilanza

7.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 8 - Fondo di dotazione

8.1 Il Fondo di Dotazione della Fondazione è inizialmente fissato in Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero), formato:

- dal Comune di Curtarolo, mediante costituzione a favore della Fondazione "L'ENERGIA DEI SINDACI" del diritto di superficie, per la durata di anni 20 (venti) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, su quota parte della copertura dell'immobile di proprietà comunale, denominato "SALA FORUM" censito al C.F. Comune di Curtarolo, Fog. 11, particella 1416, via John Fitzgerald Kennedy, P.S.1-T.-1., Cat.D/6, RCE 16.380,00, per un valore di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), valore congruo, in quanto non superiore al valore risultante dalla perizia dell'ing. Riccardo Trevisan, asseverata avanti ai Funzionari Giudiziari del Tribunale di Gorizia in data 22 aprile 2026 al n.1072/2026 Reg. Assev.;

- dal Comune di San Giorgio in Bosco mediante costituzione a favore della Fondazione "L'ENERGIA DEI SINDACI" del diritto di superficie, per la durata di anni 20 (venti), per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, su quota parte della copertura dell'immobile di proprietà comunale, denominato "SALA POLIVALENTE M.RIZZOTTO" censito al C.F. Comune di San Giorgio in Bosco, Fog.26, particella 673 via Chiesa n.155, P.S.1-T, Cat. B/5, cl.2, cons.mq.2748, sup.cat.mq.680, RCE 3.973,83, per un valore di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero), valore congruo in quanto non superiore al valore risultante dalla perizia dell'ing. Riccardo Trevisan, asseverata avanti al Funzionario Giudiziario del Tribunale di Gorizia in data 22 aprile 2026 al n. 1071/2026 Reg. Assev.;

Art. 9 - Clausola di accessione gratuita e destinazione dell'impianto alla scadenza e clausola di Salvaguardia e risoluzione anticipata

9.1 La durata del diritto di superficie costituito si intende dal 17 luglio 2026 sino allo scadere del ventesimo anno dalla messa in funzione del rispettivo impianto fotovoltaico che verrà realizzato sulla copertura dell'immobile (sia quello del Comune di Curtarolo che su quello del Comune di S. Giorgio in Bosco). La data di tale termine "a quo" verrà tra le parti attestata con atto

pubblico sottoscritto dalla Fondazione e dal rispettivo Comune concedente, che conseguentemente determinerà anche il termine di scadenza del diritto di superficie e che sarà annotato a margine della trascrizione dell'atto costitutivo. Scaduto tale termine, quanto concesso in diritto di superficie con quest'atto tornerà nella piena proprietà e disponibilità del rispettivo Comune che l'ha concesso, con l'impianto su esso realizzato, senza che per ciò sia dovuto alla Fondazione indennizzo alcuno.

9.2 Qualora la Fondazione non realizzi l'impianto/gli impianti su uno o su ambedue superfici, o qualora l'Ente deliberi lo scioglimento anticipato o la liquidazione prima del termine dei 20 anni, il diritto di superficie si intenderà immediatamente risolto e revocato, con effetto retroattivo. Il possesso del tetto (e di quanto sopra edificato) tornerà istantaneamente nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune proprietario.

Art. 10 - Oneri di manutenzione, assicurazione e ammortamento

10.1 Per tutta la durata del diritto di superficie, la Fondazione è custode dell'area concessa ed assume a proprio totale carico ogni onere di manutenzione, ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico, nonché le spese per la riparazione di eventuali danni arrecati alla struttura del tetto comunale derivanti dall'installazione o gestione dei pannelli.

10.2 La Fondazione è obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per danni materiali (All Risks) sull'impianto.

10.3 La Fondazione darà atto nelle proprie scritture contabili del progressivo ammortamento finanziario del diritto di superficie per le quote annuali, nonché le quote accantonate dei ricavi degli incentivi GSE per fronteggiare le spese di cui sopra.

PARTE II

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 11 - Patrimonio

11.1 Il Patrimonio della Fondazione può essere costituito:

- a. dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- b. da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- c. dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d. dagli avanzi della gestione, che, con delibera della

Giunta esecutiva possono essere destinati ad incrementare il patrimonio;

e. da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione/patrimonio/fondo di gestione, dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

In fase di costituzione il fondo di dotazione è costituito dai membri Fondatori Promotori, come indicato all'Art. 8 del presente Statuto.

11.1 II patrimonio minimo della Fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile ovvero da beni diversi dal denaro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

11.2 È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 12 - Fondo di gestione

12.1 Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da;

a. conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;

b. rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c. eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;

d. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti; contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;

e. eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

f. ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

g. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione/patrimonio, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo

lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati. _____

Art. 13 - Esercizio finanziario _____

13.1 L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. _____

13.2 Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di amministrazione deve predisporre e approvare il bilancio economico di previsione e quello consuntivo dell'esercizio decorso, entro il 30 (trenta) aprile successivo. _____

13.3 Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovranno rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice civile per le società di capitali. _____

13.4 Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata. _____

13.5 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. _____

13.6 Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio. _____

13.7 La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge. _____

Art. 14 - Destinazione dei contributi per la condivisione dell'energia _____

14.1 La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri il ruolo di Referente così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso - TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL e s.m.i. e dalle norme di settore di volta in volta applicabili, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia come previsti dal Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023 e dalla normativa di settore di volta in volta vigente. _____

14.2 Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia sono riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione. _____

14.3 In ogni caso, il Regolamento della Fondazione per la

condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; Inoltre, i membri della Comunità Energetica possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite dal Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023.

14.4 Il Regolamento di cui al punto precedente, definisce altresì le modalità per assicurare la completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, facenti parte della medesima configurazione, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE - ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA

Art. 15 - Membri della Fondazione

15.1 Possono essere membri della Fondazione tutti i soggetti previsti dall'art. 31, comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modifiche ed integrazioni, ossia le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai membri che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER per la condivisione di energia elettrica ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. B., del d.lgs. n. 199 del 2021. A tutti i membri è garantita, in ogni forma, una partecipazione aperta e volontaria e dunque la piena partecipazione alla vita della Fondazione nel rispetto dello Statuto e del Regolamento. Per quanto riguarda le imprese (PMI), la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale. A tal fine, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00,10.4.1

I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatori Promotori

- Fondatori successivi
- Partecipanti Produttori, Partecipanti Consumatori o Aderenti

15.2 - Fondatori Promotori

Come risulta dall'atto costitutivo della Fondazione sono Fondatori Promotori i Comuni di Curtarolo e di San Giorgio in Bosco.

Possono divenire Fondatori Successivi a seguito della delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, gli enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia, che contribuiscono al Fondo di dotazione, nelle forme e nella misura determinata a maggioranza assoluta dal Consiglio di amministrazione, ai sensi del presente statuto.

- Fondatori successivi

I Fondatori promotori e i Fondatori successivi che saranno successivamente deliberati hanno parità di diritti all'interno della Fondazione. La qualifica di Fondatore Promotore rileva al solo fine di individuare i soggetti che costituiscono inizialmente la Fondazione. In tutti i casi in cui vengono nominati i Fondatori, si fa riferimento sia ai Fondatori Promotori che a quelli successivamente deliberati come Fondatori successivi.

Ovunque ricorra il termine "Fondatori" si fa riferimento sia al Fondatore promotore che agli altri Fondatori.

15.3 - Partecipanti Produttori

Possono essere Partecipanti Produttori, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, i soggetti rientranti tra quelli previsti all'art. 15.1, che condividono le finalità della Fondazione e che contribuiscono all'atto di ingresso alla Fondazione, in qualità di Produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla dotazione dei mezzi economici necessari al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al fondo, mediante la messa a disposizione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Sono Partecipanti Produttori i soggetti che hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione e che condividono le immissioni di energia all'interno della CER.

15.4 - Partecipanti Consumatori o Aderenti

Possono essere Partecipanti Consumatori o Aderenti i soggetti rientranti fra quelli previsti all'art. 15.1 e che hanno la

titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della CER, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili e che condividono le finalità della Fondazione. I Partecipanti Consumatori o Aderenti possono contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

15.5 Un membro della Fondazione può avere sia la qualifica di consumatore, sia quella di produttore e in tal caso valgono i requisiti e i criteri esplicitati per ciascuna categoria dal presente statuto oltre a quanto stabilito nel Regolamento della Fondazione.

15.6 Quando nello Statuto si menzionano i membri, senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente ai Partecipanti di qualsiasi categoria, inclusi i Fondatori.

Art. 16 - Prerogative dei membri della Fondazione

16.1 La qualifica di membro della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile, promuovendone anche l'attività e la funzione sociale.

16.2 Inoltre, i membri:

a) Mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia;

b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto Referente della CER e danno mandato alla stessa per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica;

c) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa a cui gli stessi possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, come stabilito nel Regolamento della Fondazione; il Consiglio di amministrazione può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

d) Devono possedere i requisiti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 e s.m.i., per essere membri della CER;

e) Devono essere titolari, a qualunque titolo, di punti di prelievo o punti di immissione sottesi alla medesima cabina primaria di trasformazione, nell'ambito della stessa zona di mercato, come definita dalla normativa di settore vigente e s.m.i., in cui sia attiva una configurazione di autoconsumo

promossa dalla CER;

f) Condividono gli scopi e i valori della Fondazione come descritti all'art. 3 del presente Statuto e del Regolamento;

g) Se soggetti pubblici, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, come specificati nel Regolamento della Fondazione.

16.3 La Fondazione assicura che i membri, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del DM MASE n. 414 del 07.12.2023 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 delle Regole operative del GSE approvate con DM MASE n. 170 del 22.04.2024, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Fondazione.

Art. 17 - Recesso

17.1 È ammessa per ciascun membro della Fondazione la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. In caso di recesso anticipato del membro, la Fondazione potrà richiedere eventuali corrispettivi, equi e proporzionali, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

17.2 Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 18 - Esclusione

18.1 Il Consiglio di amministrazione decide l'eventuale esclusione dei membri della Fondazione, con delibera presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto, senza la presenza ed il voto del membro di cui si chiede l'esclusione.

18.2 L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano;

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto, ovvero dal Regolamento che verrà adottato;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di::

a) trasformazione, fusione e scissione;

b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di

controllo o sua variazione; _____
c) ricorso al mercato del capitale di rischio; _____
d) apertura di procedure di liquidazione; _____
e) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. _____

Oltre che per quanto previsto all'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023; _____

f) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 249 del 31 luglio 2014; _____

g) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36; _____

h) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; _____

i) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno; _____

j) in ogni caso, qualora un associato si trovi, in base alla normativa vigente di volta in volta applicabile, in una situazione tale da comportare la perdita in tutto o in parte della qualità di associato e degli incentivi di ogni genere previsti a favore della Comunità energetica; _____

18.1 L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del membro o per morosità dello stesso nel versamento della quota di partecipazione, se prevista, alla Fondazione, sempre su delibera del Consiglio di amministrazione. _____

18.2 È considerato moroso il socio che ritarda oltre 3 (tre) mesi dal termine per il versamento. _____

Art. 19 - Diritti degli esclusi e receduti _____

19.1 L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati. _____

19.2 Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione. _____

PARTE IV _____

ORDINAMENTO _____

Art. 20 - Organi della Fondazione _____

20.1 Sono organi della Fondazione: _____

a) il Presidente della Fondazione _____

b) Vicepresidente della Fondazione, ove nominato: _____

c) il Consiglio di amministrazione; _____

d) il Comitato esecutivo, ove previsto: _____

e) l'Assemblea dei Partecipanti; _____

f) l'Organo di revisione; _____

g) il Comitato scientifico, ove previsto. _____

h) il Comitato etico, ove previsto.

Art. 21 - Il Presidente della Fondazione

21.1 Il Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo nella persona di Martina ROCCHIO e rimane in carica per cinque anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato dai Fondatori Promotori e dai Fondatori successivi e dura in carica cinque anni .

In ogni caso il medesimo Presidente può essere rinominato.

21.2 Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.

21.3 Il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati, ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

21.4 In particolare, il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di amministrazione;
- b) convoca il Comitato esecutivo, ove previsto;
- c) convoca l'Assemblea dei Partecipanti;
- d) convoca il Comitato scientifico, ove previsto.

Art. 22 - Il Consiglio di amministrazione: composizione - nomina - cessazione

22.1 Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione che lo presiede, da quattro membri ovvero due membri in rappresentanza della categoria dei Fondatori Promotori (e tra essi potrà essere selezionato un vicepresidente), un membro in rappresentanza della categoria dei Partecipanti Produttori e un membro in rappresentanza della categoria dei Partecipanti Consumatori o Aderenti, così nominati:

- dall'Assemblea dei Partecipanti che sceglie tra i nominativi indicati da ogni categoria e nomina i/il membri/o per ognuna di esse.

22.2 Nel caso di assenza di una delle categorie, la nomina del membro della categoria assente spetta ai soci Fondatori Promotori.

22.3 Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.

22.4 I componenti del Consiglio di amministrazione agiscono nell'esclusivo interesse e per la realizzazione degli scopi della Fondazione.

22.5 Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso la comunicazione non avvenga nel termine previsto,

entro i quindici giorni seguenti, ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Partecipanti un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei Partecipanti procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'Assemblea dei Partecipanti.

22.6 I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

22.7 In caso di revoca o dimissioni, il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 23 - Il Consiglio di amministrazione: decadenza ed esclusione

23.1 Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

a) il mancato rispetto delle norme statutarie e del Regolamento;

b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

23.2 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione,

23.3 Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto, a maggioranza semplice, dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui all'art. 18; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Art. 24 - Il Consiglio di amministrazione: poteri e competenze

24.1 Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché quelli di deliberare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, e di verificare i risultati complessivi della gestione della medesima.

24.2 In particolare, provvede a:

a) stabilire annualmente le linee generali e le aree di attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 e s.s. del presente statuto;

b) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del

patrimonio della Fondazione;

c) nominare, ove opportuno e a maggioranza semplice, il Vicepresidente della Fondazione, su indicazione del Presidente scegliendo al proprio interno;

d) nominare, ove opportuno e a maggioranza semplice, il Direttore generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;

e) nominare, ove opportuno e a maggioranza semplice, i membri del Comitato esecutivo;

f) deliberare e approvare il bilancio economico di previsione e quello consuntivo;

g) deliberare in merito al Regolamento per la ripartizione e la destinazione dei benefici economici derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa di volta in volta vigente sulle Comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto;

h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni e sulla destinazione degli stessi ovvero sulle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

f) nominare i componenti dell'Organo di Revisione e deliberarne i compensi;

g) deliberare a maggioranza assoluta eventuali proposte di modifiche statutarie;

h) deliberare a maggioranza assoluta in mentovano scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;

i) determinare gli ulteriori criteri in base ai quali i soggetti di cui agli artt. 11.5 e 11.6 del presente Statuto, possono divenire Partecipanti Produttori e Partecipanti Consumatori o Aderenti e procedere alla relativa ammissione;

j) deliberare a maggioranza assoluta l'esclusione dei Membri come previsto dall'art. 14 del presente Statuto;

k) definire le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di tariffa premio come disciplinata dall'articolo 10 del presente statuto;

l) istituire un Comitato scientifico, nominandone i componenti e determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

m) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

n) approvare eventuali Regolamenti diretti a disciplinare l'attività e la vita della Fondazione;

o) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

La partecipazione al Consiglio di amministrazione è gratuita.

Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 25 - Il Consiglio di amministrazione: convocazione e modalità di svolgimento

25.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato d'iniziativa dal Presidente della Fondazione o, su suo incarico, dal Vice Presidente, ove nominato, il Consiglio di amministrazione può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

25.2 L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

25.3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

25.4 La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

25.5 Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di revisione. Il Consiglio di amministrazione nomina al proprio interno un Segretario della riunione.

25.6 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza del Fondatore. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

25.7 Per le decisioni di cui all'art. 20.2, lett. j) e k) è comunque sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.

25.8 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio di amministrazione dal Presidente designato; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

25.9 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

Art. 26 - Il Comitato esecutivo

26.1 Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo, composto da un numero ristretto di membri, cui delegare specifici compiti e/o realizzazione di specifici progetti. I membri del Comitato esecutivo vengono nominati a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione, in ogni caso non oltre la scadenza del Consiglio di amministrazione.

26.2 Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso, mediante avviso comunicato a tutti i membri del Comitato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata per la riunione.

26.3 L'avviso di convocazione deve contenere; l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

26.4 Il Comitato esecutivo è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

26.5 La riunione del Comitato esecutivo può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

26.6 Il Comitato esecutivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica e del Presidente della Fondazione; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il

numero dei presenti, purché vi sia presente il Presidente della Fondazione.

26.7 II Comitato esecutivo, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Comitato esecutivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione.

Art. 27 - L'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri della Fondazione, aventi le caratteristiche previste nel presente statuto e dalle leggi vigenti.

L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di amministrazione, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi, sulla destinazione degli incentivi e sugli altri argomenti di volta in volta sottoposti alla sua deliberazione;

b) nomina, secondo le disposizioni di cui all'art. 18 del presente statuto, i membri del Consiglio di amministrazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La riunione dell'Assemblea dei Partecipanti può tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione)-e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei Partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di stallo prevale il voto dei Fondatori promotori.

Art. 28 - L'Organo di revisione

28.1 L'Organo di revisione, se nominato, può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.

28.2 II Consiglio di amministrazione, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo

dei Revisori dei conti.

28.3 L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.

28.4 I componenti dell'Organo di revisione possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.

28.5 L'Organo di revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

28.6 L'Organo di revisione se opportunamente convocato, può presenziare senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione.

Art. 29 - Comitato scientifico

29.1 Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di amministrazione istituisce a maggioranza semplice il Comitato scientifico quale organo consultivo della Fondazione, composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

29.2 Il Comitato scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva.

29.3 I membri del Comitato scientifico durano in carica fino alla decadenza del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

29.4 L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da deliberare a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione.

29.5 Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o persona da lui delegata.

30.6 Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione e/o il Direttore generale della Fondazione ove nominato.

29.7 I membri del Comitato Scientifico, anche singolarmente e se opportunamente convocati, possono presenziare senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione. L'incarico di membro del Comitato Scientifico è esercitato a titolo gratuito.

Art. 30 - Comitato etico

30.1 Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di amministrazione istituisce a maggioranza semplice il Comitato etico quale organo consultivo della Fondazione, composto da

un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni, di alto profilo etico e morale nelle materie di interesse della Fondazione.

30.2 II Comitato etico svolge, in collaborazione con il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il Comitato esecutivo della Fondazione, una funzione consultiva e propositiva affinché la Fondazione si sviluppi nell'ambito dei criteri di eticità e moralità individuati dal presente statuto.

30.3 I membri del Comitato etico durano in carica fino alla decadenza del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

30.4 L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da deliberare a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione.

30.5 II Comitato etico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o persona da Sui delegata.

30.6 Alle riunioni del Comitato etico partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione e/o il Direttore generale della Fondazione ove nominato.

30.7 I membri del Comitato etico, anche singolarmente e se opportunamente convocati, possono presenziare senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione. L'incarico di membro del Comitato etico è esercitato a titolo gratuito.

PARTE V

SCIoglimento ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO Art. 31 - Scioglimento - estinzione e devoluzione del patrimonio

31.1 La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 codice civile o per deliberazione del Consiglio di amministrazione.

31.2 In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di amministrazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

31.3 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

31.4 Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti e sono ripartiti, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, esclusivamente per finalità di interesse pubblico tra i Fondatori e/o enti del terzo settore.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Controversie

32.1 Tutte le controversie relative al presente statuto sono di competenza in via esclusiva del foro del luogo ove la Fondazione ha la propria sede legale. _____

Art. 33 - Clausola di rinvio _____

33.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia. _____

F.to Rocchio Martina _____

F.to Nicola Pettenuzzo _____

F.to Dal Porto Sara teste _____

F.to Roberta Pesavento teste _____

F.to LORENZO TODESCHINI PREMUDA Notaio

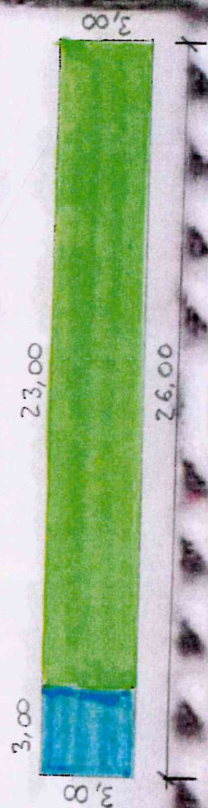
ALLEGATO D ALL'ATTO REP. N° 8M3/ 29685



CER.



COMUNE



Handwritten signature

*Dal Porto S. testè
Relato Penelo testè*

Handwritten signatures



OGGETTO: PERIZIA DI STIMA ASSEVERATA DEL VALORE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSERIRE IN COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

1. PREMESSE E FINALITÀ

Il Comune di Curtarolo (PD) con sede in Via Gorizia 2, 35010, nell'ambito dello sviluppo e promozione del progetto che prevede la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), intende rendere disponibili superfici di proprietà pubblica idonee all'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, da destinarsi all'attivazione della CER conformemente alla normativa vigente.

Il sottoscritto Riccardo Trevisan, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n. 3921, in qualità di perito e socio della società Sinloc Moving Energy S.r.l. – Società di Ingegneria, incaricata dal Comune di Curtarolo (PD), redige la presente perizia estimativa per la determinazione del valore economico del diritto di superficie relativo alla copertura dell'immobile sotto descritto da concedersi da parte del Comune di Curtarolo (PD) per l'installazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico da inserire in configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile.

La perizia è finalizzata a determinare:

- il valore economico attuale del diritto di superficie da conferire al fondo di dotazione della CER.

2. OGGETTO DELLA STIMA

2.1 Identificazione del bene

La stima riguarda il diritto di superficie da costituirsi presso la Sala Forum:

- Ubicazione: Comune di Curtarolo (PD), 35010, Via J. F. Kennedy
- Identificativi catastali: Foglio 11 mappale 1416
- Codice POD destinatario: IT001E32436152
- Coordinate: 45.52335, 11.83480

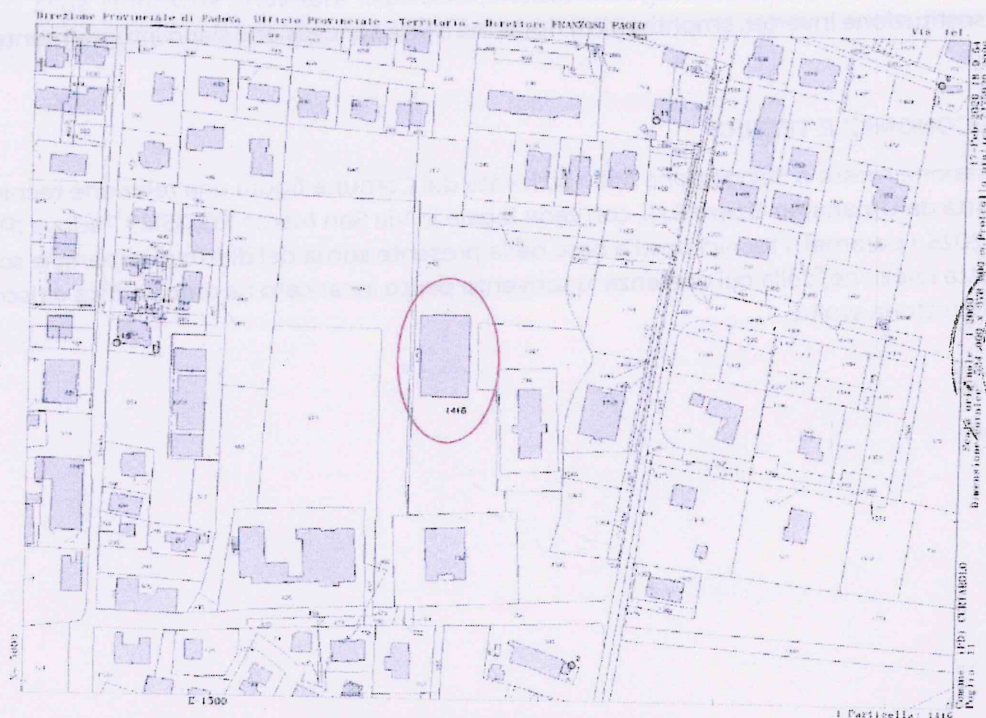


Figura 1: Estratto di mappa catastale

Relatore
Relatore Presunto
Relatore

2.2 Configurazione e schema operativo

L'impianto fotovoltaico, una volta realizzato, sarà connesso al POD dell'edificio del concedente in configurazione di Sistema di Autoconsumo. L'energia prodotta sarà parzialmente autoconsumata dal Comune e per la quota residua immessa in rete, venduta e condivisa con i membri della CER ai fini dell'erogazione della tariffa premio.

2.3 Stato di fatto, idoneità del sito e previsione del sistema di produzione

- Tipologia copertura: piana a leggera inclinazione
- Zonizzazione piano vigente degli interventi del Comune di Curtarolo: aree per attrezzature di interesse comune
- Assenza di vincoli preclusivi alla realizzazione di impianti FER a tecnologia fotovoltaica
- Disponibilità dell'Ente alla concessione del diritto per la durata di 20 anni

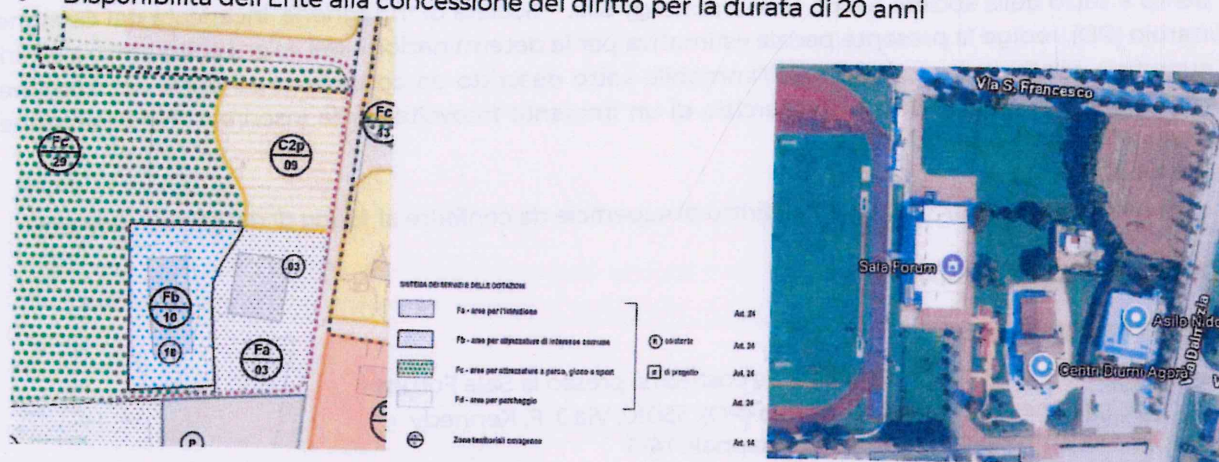


Figura 2: Estratto della carta tecnica degli interventi e ortofoto

Si assume che oneri autorizzativi, costi di connessione, eventuali interventi strutturali sulla copertura, manutenzione, sostituzione inverter, smontaggio e ripristino a fine concessione siano integralmente in capo al superficario.

3. PARAMETRI ECONOMICI E TECNICI

Tra la documentazione messa a disposizione dello scrivente dal Comune figura una relazione tecnica preliminare redatta da Umanatec Opere S.r.l., con sede legale in Via San Marco 193, 35129 Padova (PD), in data 28 ottobre 2025. I parametri tecnici posti a base della presente stima del diritto di superficie sono tratti dalla predetta relazione, della cui coerenza lo scrivente perito incaricato ha dato verifica e riscontro nell'ambito dell'istruttoria svolta.

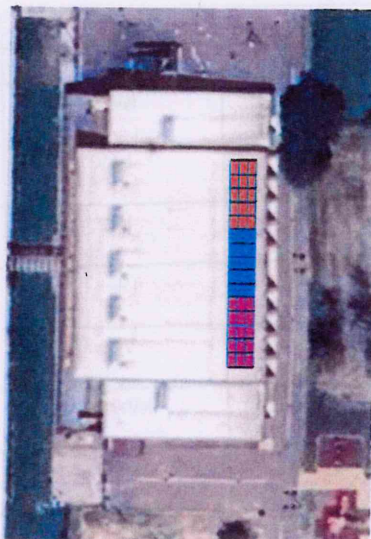
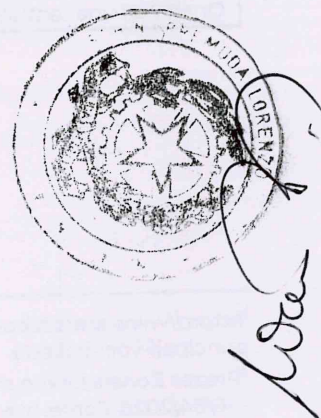


Figura 3: Ortofoto della copertura con disposizione dei pannelli fotovoltaici

Si riportano nella Tabella seguente i parametri assunti per la stima, con indicazione della fonte.



Parametro	Valore	Unità	Fonte
Consumo annuo POD (C)	11.962	kWh/anno	Bolletta POD
Potenza di picco (P)	20,25	kWp	Relazione Umanatec UOP127-25_01 del 28.10.2025
Potenza inverter (P _i)	20,00	kW	Relazione Umanatec UOP127-25_01 del 28.10.2025
Potenza nominale (P _n)	20	kW	Relazione Umanatec UOP127-25_01 del 28.10.2025
Numero moduli fotovoltaici (n _f)	45	—	Relazione Umanatec UOP127-25_01 del 28.10.2025
Potenza singolo modulo (P _m)	450	Wp	Relazione Umanatec UOP127-25_01 del 28.10.2025
Produzione annua attesa (E)	23.495,47	kWh/a	Relazione Umanatec UOP127-25_01 del 28.10.2025
Quota autoconsumo (α)	21,16%	—	Relazione Umanatec UOP127-25_01 del 28.10.2025
Energia immessa in rete E _{imm}	18.522,77	kWh/a	Relazione Umanatec UOP127-25_01 del 28.10.2025
Energia autoconsumata E _{aut}	4.972,70	kWh/a	Relazione Umanatec UOP127-25_01 del 28.10.2025
Prezzo autoconsumo (p _{aut})	0,2159	€/kWh	Bolletta POD (materia energia), percentuali di ripartizione ARERA per la stima del prezzo finale ¹
Prezzo immissione (p _{imm})	0,1195	€/kWh	GME-MGP, PZO Nord, 04/25-04/26 ²
Tariffa TIP (t _{TIP}) ³	0,1000	€/kWh	DM CACER 7/12/2023
Quota energia condivisa dell'energia immessa in rete (β)	35,0%	—	Stima prudenziale
Energia condivisa attesa (E _{cond})	6.482,97	kWh/anno	E _{imm} * β
Durata concessione (n)	20	anni	Allineata a TIP CER
Tasso attualizzazione (r) ⁴	3,958%	—	BTP Rendistato Bdl
Degrado FV (d) ⁵	0,6%	—	NREL / IEA-PVPS
CAPEX unitario ⁶	1.500	€/kWp	Listini standard EPC 2025/2026
OPEX come % CAPEX ⁷	2,5%	—	Std mercato O&M FV
Oneri vari una tantum	1.500	€	Oneri di varia natura una tantum

¹<https://www.arera.it/comunicati-stampa/dettaglio/elettricit -maggi r-tutela-27-i-trimestre-2026-clienti-vulnerabili-calo-principali-voci-bolletta>

²Prezzo Zonale Orario medio rilevato sul Mercato del Giorno Prima (MGP) gestito da GME, zona Nord, periodo 15/04/2025 - 16/04/2026. Fonte: mercatoelettrico.org/it-it/Home/Esiti/Elettricit /MGP/Esiti/PrezziZonali.

³Tariffa premio TIP per energia condivisa, D.M. 7/12/2023 "CACER".

⁴Media dei rendimenti lordi a scadenza dei BTP con vita residua comparabile all'orizzonte di stima (20 anni), da Rendistato Banca d'Italia. Scelta prudenziale a favore del concedente: assenza di premio al rischio.

⁵Tasso medio di decadimento prestazionale dei moduli FV in silicio cristallino di ultima generazione (Tier-1), dalla letteratura tecnica (NREL Annual Report PV Module Reliability; IEA-PVPS Task 13).

⁶Costo di realizzazione "chiavi in mano" per impianto FV su copertura < 50 kWp, listini mercato 2025/2026.

⁷Quota annua dei costi operativi (manutenzione ordinaria, assicurazione, monitoraggio, accantonamento sostituzioni minori) espressa in percentuale del CAPEX. Standard di mercato 1,5-2,5%.

Sinloc Moving Energy Srl Società di ingegneria

Via Gaspare Gozzi 2/G, 35131 Padova PD

P.IVA/CF 05643870289 - REA PD 481992 - Cap. sociale Euro 150.000

Tel. +39 049 845 6911 | E-mail: info@sinlocme.com | www.sinlocme.com



4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE - REDDITO NETTO ATTUALIZZATO

Si applica il metodo reddituale nella variante del reddito netto attualizzato. Il reddito annuo generato dall'impianto realizzato sulla superficie è composto da tre voci: risparmio da autoconsumo, vendita dell'energia immessa in rete e incentivo TIP CER sulla quota condivisa. Da tale reddito si deducono i costi operativi annui (OPEX) e i costi di smaltimento a fine vita, in quanto oneri necessari al funzionamento e al ciclo di vita dell'impianto. Non si deduce il CAPEX dell'impianto, in quanto investimento del superficario e non onere del concedente. Il valore del diritto di superficie è pari alla somma dei flussi netti così determinati, attualizzati al tasso di rendimento dei BTP con vita residua comparabile, sull'orizzonte ventennale della concessione. La formula per la determinazione dei flussi è:

$$V = \sum_i [R_0 \cdot (1-d)^i - OPEX + S_i] / (1+r)^i \quad \text{per } i = 0, 1, \dots, n-1 \quad (1)$$

dove S_i rappresenta le voci straordinarie dell'anno i (oneri all'anno 0), espresse con segno negativo.

4.1 Determinazione del reddito annuo

L'impianto fotovoltaico di potenza $P = 20,25$ kWp ha produzione annua attesa $E = 23.495,47$ kWh/anno. Di questa, una quota $\alpha = 21,16\%$ è autoconsumata fisicamente dal POD del concedente ($E_{aut} = 4.972,70$ kWh/anno); la restante parte è immessa in rete ($E_{imm} = 18.522,77$ kWh/anno). Dell'energia immessa, una frazione $\beta = 35\%$ è stimata come energia condivisa con i membri della CER ($E_{cond} = 6.482,97$ kWh/anno).

Il reddito annuo lordo R_0 si compone di tre voci di ricavo:

- Autoconsumo: $E_{aut} \times p_{aut} = 1.073,65$ €/anno
- Immissione in rete: $E_{imm} \times p_{imm} = 2.213,47$ €/anno
- Incentivo TIP CER: $E_{cond} \times t_{TIP} = 648,30$ €/anno

R_0 lordo = 3.935,42 €/anno

Il reddito lordo è soggetto a costi operativi annui (manutenzione, assicurazione, monitoraggio, smaltimento) pari al 2,5% del CAPEX:

- OPEX: 759,38 €/anno

R_0 netto operativo = 3.176,04 €/anno

Oltre ai flussi annui ricorrenti, sono ricomprese voci straordinarie non ricorrenti che intervengono in anni specifici della concessione: oneri tecnico-amministrativi una tantum (1.500 €, anno 0). Tali voci sono contabilizzate nello sviluppo anno per anno e concorrono alla determinazione del valore finale. Pertanto, il flusso netto del primo anno (anno 0) risulta pari a 1.676,04 €, ossia il reddito netto operativo (3.176,04 €) al netto degli oneri una tantum (1.500 €). Per gli anni successivi, in assenza di voci straordinarie, il flusso netto coincide con il reddito netto operativo, soggetto unicamente al degrado annuo della produzione.

Applicando la formula (1) ai flussi sopra descritti e dettagliati nella seguente Tabella, con tasso di attualizzazione $r = 3,958\%$, degrado annuo $d = 0,6\%$, e orizzonte $n = 20$ anni, si ottiene il valore attualizzato del diritto di superficie, prima della decurtazione prudenziale, pari a **$V = 40.875,93$ €**.

Anno i	R lordo (€)	OPEX (€)	Costi Straordinari (€)	R netto anno i (€)	Sconto	R netto att. (€)
0	3.935,42	759,38	-1.500,00	1.676,04	1,00	1.676,04
1	3.911,81	759,38	0,00	3.152,43	0,96	3.032,41
2	3.888,34	759,38	0,00	3.128,96	0,93	2.895,24
3	3.865,01	759,38	0,00	3.105,63	0,89	2.764,24
4	3.841,82	759,38	0,00	3.082,44	0,86	2.639,14
5	3.818,76	759,38	0,00	3.059,39	0,82	2.519,68
6	3.795,85	759,38	0,00	3.036,48	0,79	2.405,60
7	3.773,08	759,38	0,00	3.013,70	0,76	2.296,65
8	3.750,44	759,38	0,00	2.991,06	0,73	2.192,61
9	3.727,94	759,38	0,00	2.968,56	0,71	2.093,27
10	3.705,57	759,38	0,00	2.946,19	0,68	1.998,40

Sinloc Moving Energy Srl Società di ingegneria
 Via Gaspare Gozzi 2/G, 35131 Padova PD

P.IVA/CF 05643870289 - REA PD 481992 - Cap. sociale Euro 150.000

Tel. +39 049 845 6911 | E-mail: info@sinlocme.com | www.sinlocme.com

11	3.683,33	759,38	0,00	2.923,96	0,65	1.907,81
12	3.661,23	759,38	0,00	2.901,86	0,63	1.821,30
13	3.639,27	759,38	0,00	2.879,89	0,60	1.738,69
14	3.617,43	759,38	0,00	2.858,06	0,58	1.659,82
15	3.595,73	759,38	0,00	2.836,35	0,56	1.584,50
16	3.574,15	759,38	0,00	2.814,78	0,54	1.512,58
17	3.552,71	759,38	0,00	2.793,33	0,52	1.443,90
18	3.531,39	759,38	0,00	2.772,02	0,50	1.378,33
19	3.510,20	759,38	0,00	2.750,83	0,48	1.315,72
Σ						40.875,93

5. SINTESI E STIMA DEL VALORE FINALE

Il valore **V = 40.875,93 €** è stato determinato secondo la metodologia del reddito netto attualizzato, come illustrato al paragrafo 4. In considerazione della variabilità dei parametri assunti — in particolare prezzi dell'energia, tariffa TIP, tasso di attualizzazione e quota di condivisione CER — si applica al valore così determinato un fattore di decurtazione prudenziale del 30%, ottenendo il **valore finale di stima pari a V' = 28.613,15 €**. Il valore è espresso senza considerare imposte e oneri finanziari eventualmente gravanti sull'operazione. Tale valore costituisce il valore economico del diritto di superficie da conferire al fondo di dotazione della Comunità Energetica Rinnovabile.

6. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

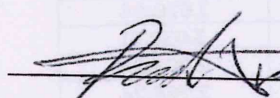
- Non sono inclusi costi strutturali sulla copertura, oneri di connessione MT/BT, IVA e fiscalità.
- Si assume la piena disponibilità giuridica dell'area da parte dell'Ente per l'intera durata n.
- Si assume l'effettivo inserimento dell'impianto in CER e ammissione alla TIP per 20 anni.
- La titolarità del beneficio TIP e le modalità di redistribuzione sono disciplinate dallo statuto della CER e dal contratto di concessione.
- Variazioni significative dei parametri di base o delle condizioni ivi presupposte per la determinazione del valore del diritto di superficie richiedono aggiornamento della stima e comportano il decadimento della presente.

7. ALLEGATI

- Allegato A: Schema unifilare relativo allo studio e dimensionamento di impianto prodotto da Umanatec Opere S.r.l.

Il sottoscritto Ing. Riccardo Trevisan, in qualità di perito, dichiara che la presente perizia di stima è stata redatta con diligenza, imparzialità e secondo le migliori conoscenze tecnico-estimative, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili alla data odierna. Il valore del diritto di superficie, determinato in € 28.613,15, è stato ottenuto secondo i criteri e le metodologie illustrate, tenuto conto delle ipotesi e delle condizioni esplicitate nel presente elaborato.

Luogo e data: GORIZIA 22/04/2026


Il Tecnico — Ing. Riccardo Trevisan, Ph.D.
Ordine degli Ingegneri Prov. di Udine, n. 3921, Sez. A



Sinloc Moving Energy Srl Società di ingegneria

Via Gaspare Gozzi 2/G, 35131 Padova PD

P.IVA/CF 05643870289 - REA PD 481992 - Cap. sociale Euro 150.000

Tel. +39 049 845 6911 | E-mail: info@sinlocme.com | www.sinlocme.com

Pagina 6 di 7



R. Assev. N. 1072 / 2026

TRIBUNALE DI GORIZIA

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI PERIZIA STRAGIUDIZIALE

L'anno 2026 il giorno 22 del mese di aprile

avanti al sottoscritto funzionario giudiziario del TRIBUNALE DI GORIZIA è comparso il perito:
Riccardo Trevisan

nato il 21/07/1994 a Udine

residente in Udine

via Anna Muratti Moretti n. 7/2

identificato con il documento Carta d'Identità

n° CA15129DQ

rilasciato da Comune di Udine il 26/03/2019

il quale chiede di asseverare l'unità perizia, redatta per conto di:

Comune di Curtarolo (PD)

Il Funzionario Giudiziario invita il perito al giuramento di rito e il perito pronuncia la seguente formula:

"GIURO DI AVER BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALLE FUNZIONI AFFIDATEMI AL SOLO SCOPO DI FARE CONOSCERE LA VERITÀ".

Il Perito



Il Funzionario Giudiziario
L'ADDETTO UFF.

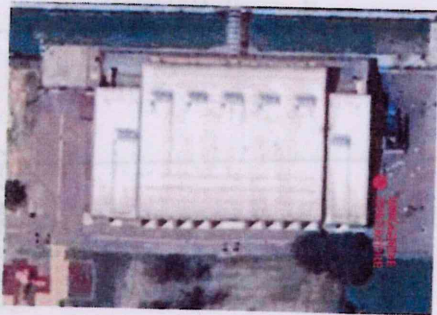
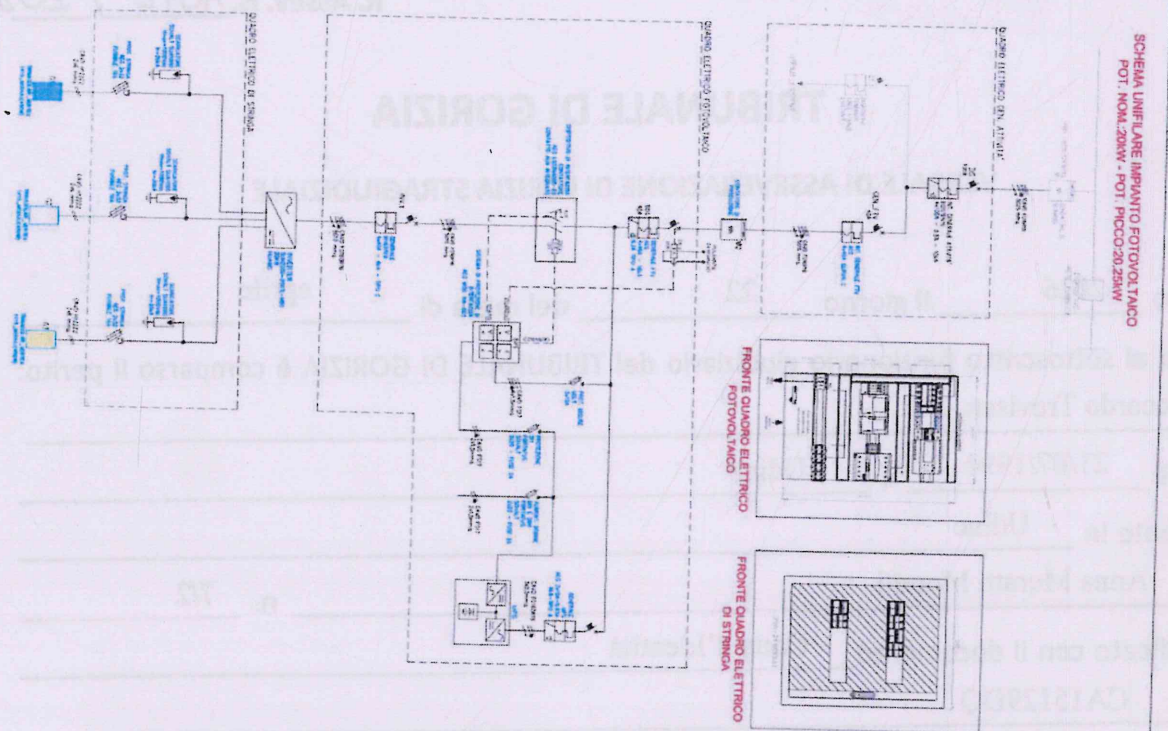
dott.ssa Liliana Cioccolino

Allegati : - _____

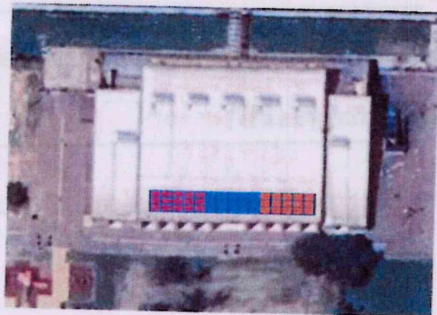
*Il Perito sottoscrive
Relatore Perito sottoscrittore*



ALLEGATO A - Schema unifilare relativo allo studio e dimensionamento di impianto prodotto da Umanatec Opere S.r.l.



PLANIMETRIA DISPOSIZIONE PANNELLI



UMANATEC OPERE

Progettazione, Direzione, Coordinamento, Esecuzione

Via S. Rocco 113
35129 Padova (PD)
Tel. 049 845 6911
Email: info@umanatec.it

Carichi di Calcolo (P0)

La somma delle carichi (P0)

PRODOTTO PRODOTTO PRODOTTO - Somma carichi

Effetto di adattamento alla v.s. e v.s. - Somma carichi

QEFV

QEFV

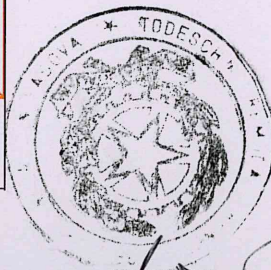
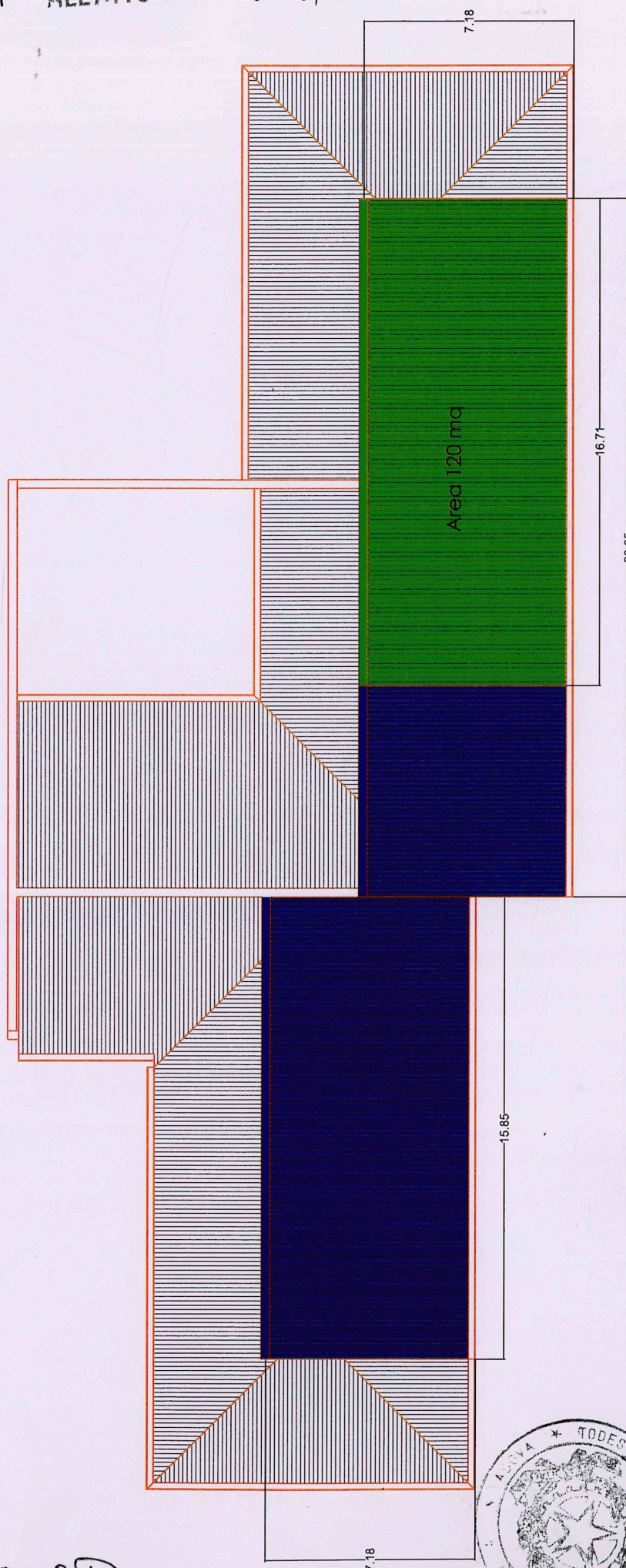
Legenda simboli

	Panello fotovoltaico
	Inverter
	Trasformatore
	Interruttore
	Cavo
	Punto di connessione
	Terreno
	Edificio
	Strada

LEGENDA:

■ porzione in diritto di superficie a CER

■ porzione in proprietà Comune San Giorgio in Bosco



Dal Porto Sora teste
Dolito Pericolo teste

[Handwritten signature]

OGGETTO: PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSERIRE IN COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE
1. PREMESSE E FINALITÀ

Il sottoscritto Riccardo Trevisan, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Udine al n. 3921, in qualità di ingegnere della società Sinloc Moving Energy S.r.l., incaricata dal Comune di Curtarolo (PD), redige la presente perizia estimativa per la determinazione del valore economico del diritto di superficie da concedersi da parte del Comune di San Giorgio in Bosco (PD) per l'installazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico da inserire in configurazione di Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

La perizia è finalizzata a determinare:

- il valore economico attuale del diritto di superficie da conferire al fondo di dotazione della CER.

2. OGGETTO DELLA STIMA
2.1 Identificazione del bene

La stima riguarda il diritto di superficie da costituirsi presso il centro polivalente M. Rizzotto – Lobia:

- Ubicazione: Comune di San Giorgio in Bosco (PD), 35010, Via Chiesa, 155
- Identificativi catastali: Foglio 26 mappale 673
- Codice POD destinatario: IT001E00051615
- Coordinate: 45.58261, 11.79254



Figura 1: Estratto di mappa catastale

2.2 Configurazione e schema operativo

L'impianto fotovoltaico, una volta realizzato, sarà connesso al POD dell'edificio del concedente in configurazione di Sistema di Autoconsumo. L'energia prodotta sarà parzialmente autoconsumata dal Comune e per la quota residua immessa in rete, venduta e condivisa con i membri della CER ai fini dell'erogazione della tariffa premio.

Sinloc Moving Energy Srl Società di ingegneria

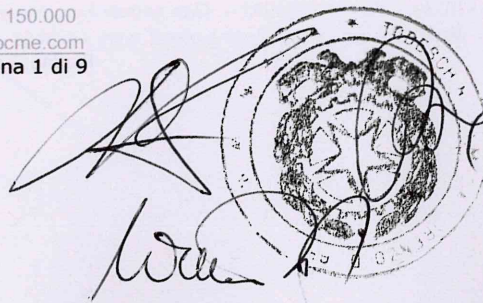
Via Gaspare Gozzi 2/G, 35131 Padova PD

P.IVA/CF 05643870289 - REA PD 481992 - Cap. sociale Euro 150.000

Tel. +39 049 845 6911 | E-mail: info@sinlocme.com | www.sinlocme.com

Pagina 1 di 9

Dal Porto Sans teste
Relief Perkeb teste



2.3 Stato di fatto e idoneità del sito

- Tipologia copertura: a falde inclinate
- Presenza di "Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i." rilasciata dal responsabile del servizio geom. Milan Enrico in data 07/08/2024 (Allegato A);
- Disponibilità dell'Ente alla concessione del diritto per la durata di 20 anni



Figura 2: Estratto della carta tecnica degli interventi e ortofoto

Si assume che oneri autorizzativi, costi di connessione, eventuali interventi strutturali sulla copertura, manutenzione, sostituzione inverter, smontaggio e ripristino a fine concessione siano integralmente in capo al superficario.

3. PARAMETRI ECONOMICI E TECNICI

Tra la documentazione messa a disposizione dello scrivente dal Comune figura una relazione tecnica preliminare redatta da Umanatec Opere S.r.l., con sede legale in Via San Marco 193, 35129 Padova (PD), in data 20 febbraio 2026. I parametri tecnici posti a base della presente stima del diritto di superficie sono tratti dalla predetta relazione, della cui coerenza lo scrivente ha dato riscontro nell'ambito dell'istruttoria svolta.

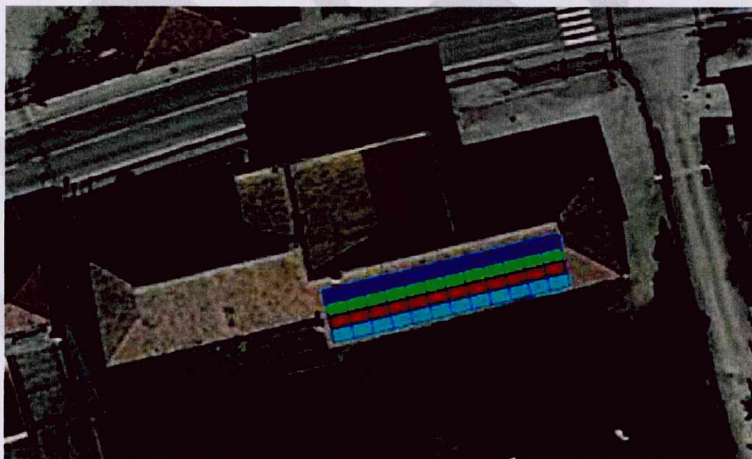


Figura 3: Ortofoto della copertura con disposizione dei pannelli fotovoltaici

Si riportano nella tabella seguente i parametri assunti per la stima, con indicazione della fonte.

Sinloc Moving Energy Srl Società di ingegneria

Via Gaspare Gozzi 2/G, 35131 Padova PD

P.IVA/CF 05643870289 - REA PD 481992 - Cap. sociale Euro 150.000

Tel. +39 049 845 69111 E-mail: info@sinlocme.com | www.sinlocme.com

Parametro	Valore	Unità	Fonte
Consumo annuo POD (C)	40.756,10	kWh/anno	Bolletta POD
Potenza di picco (P)	21,6	kWp	Relazione Umanatec UOP127-25_03 del 20.02.2026
Potenza inverter (P _i)	20,00	kW	Relazione Umanatec UOP127-25_03 del 20.02.2026
Potenza nominale (P _n)	20	kW	Relazione Umanatec UOP127-25_03 del 20.02.2026
Numero moduli fotovoltaici (n _f)	48	—	Relazione Umanatec UOP127-25_03 del 20.02.2026
Potenza singolo modulo (P _m)	450	Wp	Relazione Umanatec UOP127-25_03 del 20.02.2026
Produzione annua attesa (E)	28.132,4	kWh/a	Relazione Umanatec UOP127-25_03 del 20.02.2026
Quota autoconsumo (α)	31,96%	—	Relazione Umanatec UOP127-25_03 del 20.02.2026
Energia immessa in rete E _{imm}	19.141,1	kWh/a	Relazione Umanatec UOP127-25_03 del 20.02.2026
Energia autoconsumata E _{aut}	8.991,3	kWh/a	Relazione Umanatec UOP127-25_03 del 20.02.2026
Prezzo autoconsumo (p _{aut})	0,2122	€/kWh	Prezzo medio della materia energia della bolletta più recente fornita dicembre 2025) addizionato delle percentuali di ripartizione ARERA per la stima del prezzo finale ¹
Prezzo immissione (p _{imm})	0,1195	€/kWh	GME-MGP, PZO Nord, 04/25-04/26 ²
Tariffa TIP (t _{TIP}) ³	0,1000	€/kWh	DM CACER 7/12/2023
Quota energia condivisa dell'energia immessa in rete (β)	35,0%	—	Stima prudenziale CER
Energia condivisa attesa (E _{cond})	6.699,39	kWh/anno	E _{imm} * β
Durata concessione (n)	20	anni	Allineata a TIP CER
Tasso attualizzazione (r) ⁴	3,958%	—	BTP Rendistato Bdl
Degrado FV (d) ⁵	0,6%	—	NREL / IEA-PVPS
CAPEX unitario ⁶	1.500	€/kWp	Listini standard EPC 2025/2026
OPEX % CAPEX ⁷	2,5%	—	Std mercato O&M FV
Oneri vari una tantum	1.500	€	Oneri di varia natura una tantum

4. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE – REDDITO NETTO ATTUALIZZATO

Si applica il metodo reddituale nella variante del reddito netto attualizzato. Il reddito annuo generato dall'impianto realizzato sulla superficie è composto da tre voci: risparmio da autoconsumo, vendita dell'energia immessa in rete e incentivo TIP CER sulla quota condivisa. Da tale reddito si deducono i costi operativi annui (OPEX) e i costi di smaltimento a fine vita, in quanto oneri necessari al funzionamento e al ciclo di vita dell'impianto. Non si deduce il CAPEX dell'impianto, in quanto investimento del superficiario e non onere del concedente. Il valore del diritto di superficie è pari alla somma dei flussi netti così determinati, attualizzati al tasso di rendimento dei BTP con vita residua comparabile, sull'orizzonte ventennale della concessione. La formula per la determinazione dei flussi è:

$$V = \sum_i [R_o \cdot (1-d)^i - OPEX + S_i] / (1+r)^i \quad \text{per } i = 0, 1, \dots, n-1 \quad (1)$$

dove S_i rappresenta le voci straordinarie dell'anno i (oneri all'anno 0), espresse con segno negativo.

¹<https://www.arera.it/comunicati-stampa/dettaglio/elettricit -maggior-tutela-27-i-trimestre-2026-clienti-vulnerabili-calo-principali-voci-bolletta>

²Prezzo Zonale Orario medio rilevato sul Mercato del Giorno Prima (MGP) gestito da GME, zona Nord, periodo 15/04/2025 – 16/04/2026. Fonte: mercatoelettrico.org/it-it/Home/Esiti/Elettricit /MGP/Esiti/PrezziZonali.

³Tariffa premio TIP per energia condivisa, D.M. 7/12/2023 "CACER".

⁴Media dei rendimenti lordi a scadenza dei BTP con vita residua comparabile all'orizzonte di stima (20 anni), da Rendistato Banca d'Italia. Scelta prudenziale a favore del concedente: assenza di premio al rischio.

⁵Tasso medio di decadimento prestazionale dei moduli FV in silicio cristallino di ultima generazione (Tier-1), dalla letteratura tecnica (NREL Annual Report PV Module Reliability; IEA-PVPS Task 13).

⁶Costo di realizzazione "chiavi in mano" per impianto FV su copertura < 50 kWp, listini mercato 2025/2026.

⁷Quota annua dei costi operativi (manutenzione ordinaria, assicurazione, monitoraggio, accantonamento sostituzioni minori) espressa in percentuale del CAPEX. Standard di mercato 1,5–2,5%.

Sinloc Moving Energy Srl Società di ingegneria

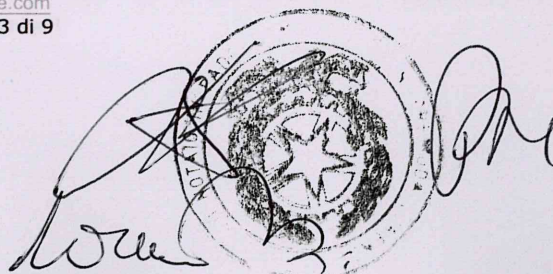
Via Gaspare Gozzi 2/G, 35131 Padova PD

P.IVA/CF 05643870289 - REA PD 481992 – Cap. sociale Euro 150.000

Tel. +39 049 845 6911 | E-mail: info@sinlocme.com | www.sinlocme.com

Pagina 3 di 9

Dall'orto Sora teste
Roberto Perleto teste



4.1 Determinazione del reddito annuo

L'impianto fotovoltaico di potenza $P = 21,60$ kWp ha produzione annua attesa $E = 28.132,40$ kWh/anno. Di questa, una quota $\alpha = 31,96\%$ è autoconsumata fisicamente dal POD del concedente ($E_{aut} = 8.991,30$ kWh/anno); la restante parte è immessa in rete ($E_{imm} = 19.141,10$ kWh/anno). Dell'energia immessa, una frazione $\beta = 35\%$ è stimata come energia condivisa con i membri della CER ($E_{cond} = 6.699,39$ kWh/anno).

Il reddito annuo lordo R_0 si compone di tre voci di ricavo:

- Autoconsumo: $E_{aut} \times p_{aut} = 1.908,29$ €/anno
- Immissione in rete: $E_{imm} \times p_{imm} = 2.287,36$ €/anno
- Incentivo TIP CER: $E_{cond} \times t_{TIP} = 669,94$ €/anno

R_0 lordo = 4.865,59 €/anno

Il reddito lordo è soggetto a costi operativi annui (manutenzione, assicurazione, monitoraggio, smaltimento) pari al 2,5% del CAPEX:

- OPEX: 810,00 €/anno

R_0 netto operativo = 4.055,59 €/anno

Oltre ai flussi annui ricorrenti, sono ricomprese voci straordinarie non ricorrenti che intervengono in anni specifici della concessione: oneri tecnico-amministrativi una tantum (1.500 €, anno 0). Tali voci sono contabilizzate nello sviluppo anno per anno e concorrono alla determinazione del valore finale. Pertanto, il flusso netto del primo anno (anno 0) risulta pari a 2.555,59 €, ossia il reddito netto operativo (4.055,59 €) al netto degli oneri una tantum (1.500 €). Per gli anni successivi, in assenza di voci straordinarie, il flusso netto coincide con il reddito netto operativo, soggetto unicamente al degrado annuo della produzione.

Applicando la formula (1) ai flussi sopra descritti e dettagliati nella seguente Tabella, con tasso di attualizzazione $r = 3,958\%$, degrado annuo $d = 0,6\%$, e orizzonte $n = 20$ anni, si ottiene il valore attualizzato del diritto di superficie, prima della decurtazione prudenziale, pari a **$V = 52.719,25$ €**.

Anno i	R lordo (€)	OPEX (€)	Costi Straordinari (€)	R netto anno i (€)	Sconto	R netto att. (€)
0	4.865,59	810,00	-1.500,00	2.555,59	1,00	2.555,59
1	4.836,40	810,00	0,00	4.026,40	0,96	3.873,10
2	4.807,38	810,00	0,00	3.997,38	0,93	3.698,79
3	4.778,54	810,00	0,00	3.968,54	0,89	3.532,29
4	4.749,87	810,00	0,00	3.939,87	0,86	3.373,26
5	4.721,37	810,00	0,00	3.911,37	0,82	3.221,36
6	4.693,04	810,00	0,00	3.883,04	0,79	3.076,27
7	4.664,88	810,00	0,00	3.854,88	0,76	2.937,69
8	4.636,89	810,00	0,00	3.826,89	0,73	2.805,32
9	4.609,07	810,00	0,00	3.799,07	0,71	2.678,90
10	4.581,42	810,00	0,00	3.771,42	0,68	2.558,15
11	4.553,93	810,00	0,00	3.743,93	0,65	2.442,81
12	4.526,60	810,00	0,00	3.716,60	0,63	2.332,66
13	4.499,44	810,00	0,00	3.689,44	0,60	2.227,45
14	4.472,45	810,00	0,00	3.662,45	0,58	2.126,97
15	4.445,61	810,00	0,00	3.635,61	0,56	2.030,99
16	4.418,94	810,00	0,00	3.608,94	0,54	1.939,33
17	4.392,42	810,00	0,00	3.582,42	0,52	1.851,79
18	4.366,07	810,00	0,00	3.556,07	0,50	1.768,19
19	4.339,87	810,00	0,00	3.529,87	0,48	1.688,34
Σ						52.719,25

5. SINTESI E STIMA DEL VALORE FINALE

Il valore **$V = 52.719,25$ €** è stato determinato secondo la metodologia del reddito netto attualizzato, come illustrato al paragrafo 4. In considerazione della variabilità dei parametri assunti — in particolare prezzi dell'energia, tariffa TIP, tasso di attualizzazione e quota di condivisione CER — si applica al valore così

Sinloc Moving Energy Srl Società di ingegneria

Via Gaspare Gozzi 2/G, 35131 Padova PD

P.IVA/CF 05643870289 - REA PD 481992 - Cap. sociale Euro 150.000

Tel. +39 049 845 6911 | E-mail: info@sinlocme.com | www.sinlocme.com

determinato un fattore di decurtazione prudenziale del 30%, ottenendo il **valore finale di stima pari a V' = 36.903,50 €**. Il valore è espresso senza considerare imposte e oneri finanziari eventualmente gravanti sull'operazione. Tale valore costituisce il valore economico del diritto di superficie da conferire al fondo di dotazione della Comunità Energetica Rinnovabile.

6. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

- Non sono inclusi costi strutturali sulla copertura, oneri di connessione MT/BT, IVA e fiscalità.
- Si assume la piena disponibilità giuridica dell'area da parte dell'Ente per l'intera durata n.
- Si assume l'effettivo inserimento dell'impianto in CER e ammissione alla TIP per 20 anni.
- La titolarità del beneficio TIP e le modalità di redistribuzione sono disciplinate dallo statuto della CER e dal contratto di concessione.
- Variazioni significative dei parametri di base o delle condizioni ivi presupposte per la determinazione del valore del diritto di superficie richiedono aggiornamento della stima e comportano il decadimento della presente.

7. ALLEGATI

- Allegato A: "Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i." rilasciata dal responsabile del servizio geom. Milan Enrico in data 07/08/2024.
- Allegato B: Schema unifilare relativo allo studio e dimensionamento di impianto prodotto da Umanatec Opere S.r.l.

Luogo e data: _____

Il Tecnico — Ing. Riccardo Trevisan, Ph.D., Ordine degli Ingegneri, n. 3921, Sez. A

Sinloc Moving Energy Srl Società di ingegneria

Via Gaspare Gozzi 2/G, 35131 Padova PD

P.IVA/CF 05643870289 - REA PD 481992 - Cap. sociale Euro 150.000

Tel. +39 049 845 6911 | E-mail: info@sinlocme.com | www.sinlocme.com

Pagina 5 di 9

Dalberto San teste
Roberto Roberto teste



ALLEGATO A – “Autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.” rilasciata dal responsabile del servizio geom. Milan Enrico in data 07/08/2024

	COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO Provincia di Padova - c.a.p. 35010 vicolo Bembo, 1 www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it fax: 0499450438 codice fiscale: 00682280284 PEC: sangiorgioinbosco.pd@cert.ip-veneto.net	  Medaglia d'argento al merito civile
	Servizi generali - tel: 0499453211 e-mail: protocollo@comune.sangiorgioinbosco.pd.it Edilizia privata - tel: 0499453231/2 - fax: 0499453290 e-mail: urbanistica@comune.sangiorgioinbosco.pd.it ambiente@comune.sangiorgioinbosco.pd.it	
4° Area - Edilizia Pubblica - Patrimonio		

li, 07.08.2024

Spett. le
Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'area metropolitana di Venezia
e per le Province di BL - PD e TV
Palazzo Soranzo Cappello
Santa Croce 770
30125 Venezia
sabap-ve-met@pec.cultura.gov.it

Oggetto: immobile ricadente in area a vincolo paesaggistico (art. 142.1.a - D.Lgs. 42/2004).

Autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

- Opera pubblica comunale: “Manutenzione straordinaria della copertura di un edificio comunale con installazione di pannelli fotovoltaici (centro polivalente M. Rizzotto - Lobia)”.

Procedimento: D.P.R. 13.02.2017, n. 31 - art. 3, comma 1 (allegato B - punti 4 e 8).

Pratica A.P. n. 20/2024

Ditta: Comune di San Giorgio in Bosco

Bene vincolato: roggia Brentella Cognarola.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il progettato intervento, in atti il 08.06.2024 - prot. nn. 9058/62, relativo all'opera pubblica comunale avente ad oggetto la *manutenzione straordinaria della copertura di un edificio comunale con installazione di pannelli fotovoltaici (centro polivalente M. Rizzotto - Lobia)*;

Vista la tavola B.01 - *Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale*, del P.A.T., adottato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05.04.2014, e approvato dalla Conferenza dei Servizi in data 13.01.2016, ratificato con Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 30 del 01.04.2016;

Sinloc Moving Energy Srl Società di ingegneria

Via Gaspare Gozzi 2/G, 35131 Padova PD

P.IVA/CF 05643870289 - REA PD 481992 - Cap. sociale Euro 150.000

Tel. +39 049 845 6911 | E-mail: info@sinlocme.com | www.sinlocme.com

Pagina 6 di 9

Visto il Piano degli Interventi, approvato, vigente, con Deliberazione del C.C. n. 41 del 26.09.2019, esecutiva;

Vista la variante n. 6/2020 al Piano degli Interventi, approvata con Deliberazione del C.C. n. 30 del 31.05.2021, esecutiva;

Vista la variante n. 8/2021 al Piano degli Interventi, approvata con Deliberazione del C.C. n. 40 del 27.09.2022, esecutiva;

Visti l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, e s.m.i.;

Visto il titolo V bis della L.R. 23.04.2004, n. 11 - come inserito dall'art. 4 - comma 1, della L.R. 26.05.2011, n. 10;

Visto l'art. 48 bis, della L.R. 23.04.2004, n. 11 - come inserito dall'art. 14 - comma 1, della L.R. 26.05.2011, n. 10;

Visto il Decreto Dirigenziale - Regione del Veneto, n. 134 del 20.10.2010;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 23.09.2010, esecutiva;

Vista la relazione paesaggistica semplificata (con documentazione fotografica), la relazione tecnica, e le tavole di progetto;

Dato atto che trattasi di intervento per la sicurezza e la messa a norma di un edificio pubblico comunale;

Richiamata la relazione istruttoria in data 16.07.2024;

Dato atto che con municipale del 16.07.2024 - prot. n. 10964, in pari data, è stato chiesto il parere di competenza alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio;

Visto che ai sensi dell'art. 11, del D.P.R. 13.02.2017 n. 31, è trascorso il termine entro il quale il Soprintendente avrebbe dovuto comunicare il proprio parere, a seguito della ricezione degli atti da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 28.06.2024;

Ritenuto, quindi, di dover assumere le determinazioni in merito alla domanda pervenuta;

Considerato che gli interventi sono compatibili rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo e alle finalità di tutela, di cui all'art. 142.1.a, del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.: *roggia Brentella Cognarola*;

AUTORIZZA

Per quanto concerne il vincolo di protezione delle bellezze naturali, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., l'esecuzione degli interventi in oggetto, quali:

"Manutenzione straordinaria della copertura di un edificio comunale con installazione di pannelli fotovoltaici (centro polivalente M. Rizzotto - Lobia)", secondo gli elaborati di progetto, costituiti

Sinloc Moving Energy Srl Società di ingegneria

Via Gaspare Gozzi 2/G, 35131 Padova PD

P.IVA/CF 05643870289 - REA PD 481992 - Cap. sociale Euro 150.000

Tel. +39 049 845 6911 | E-mail: info@sinlocme.com | www.sinlocme.com

Pagina 7 di 9

Dal Porto San Teo
Roberto Penketo Tete



da: relazione paesaggistica semplificata, relazione tecnica, e n. quattro tavole grafiche, quali parte integrante del presente provvedimento, il tutto firmato digitalmente dall'arch. Annalisa Grendene.

La presente autorizzazione diventa efficace nei termini e con le modalità previste dall'art. 146 - comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, tra il sottoscritto e i soggetti privati interessati alla pratica sopra distinta.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro 60 o 120 giorni dalla data di rilascio.

Il responsabile del servizio

geom. Milan Enrico

sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di S. Giorgio in Bosco Prot. n. 0012047 del 07-08-2024 pattenzaCat. 6C1.9

Sinloc Moving Energy Srl Società di ingegneria

Via Gaspare Gozzi 2/G, 35131 Padova PD

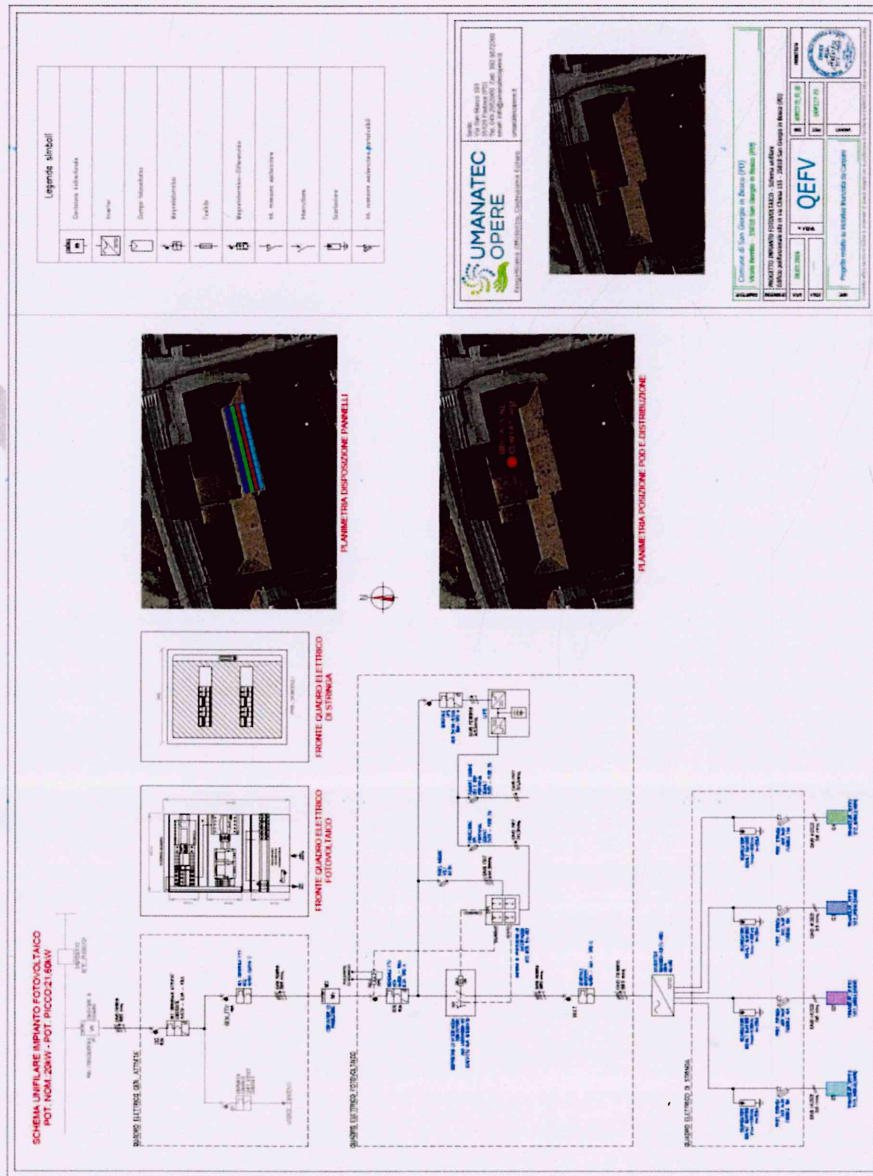
P.IVA/CF 05643870289 - REA PD 481992 - Cap. sociale Euro 150.000

Tel. +39 049 845 6911 | E-mail: info@sinlocme.com | www.sinlocme.com

Pagina 8 di 9

Do Dadoes Ses teste
Deleta Perito Jefe

ALLEGATO B - Schema unifilare relativo allo studio e dimensionamento di impianto prodotto da Umanatec Opere S.r.l.



Sinloc Moving Energy Srl Società di ingegneria

Via Gaspare Gozzi 2/G, 35131 Padova PD
P.IVA/CF 05643870289 - REA PD 481992 - Cap. sociale Euro 150.000
Tel. +39 049 845 6911 | E-mail: info@sinlocme.com | www.sinlocme.com

**Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Padova**

Dichiarazione protocollo n. PD0143778 del 04/05/2009

Planimetria di u.i.u. in Comune di Curtarolo

Via John Kennedy

civ.

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 11

Particella: 1416

Subalterno:

Compilata da:
Munari Claudio

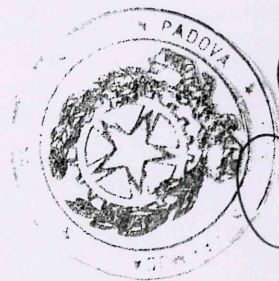
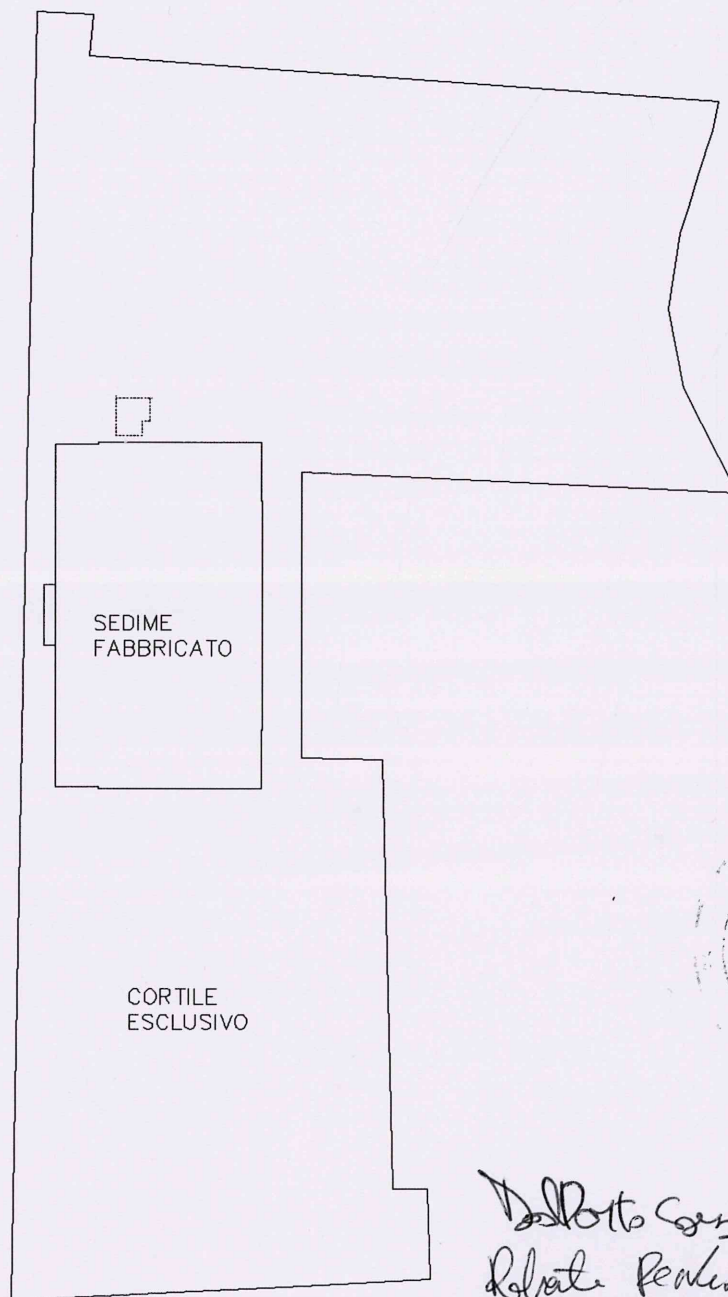
Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Padova

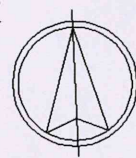
N. 1961

Scheda n. 1

Scala 1:1000



*Disegnato con testo
Roberto Pericolo testo*



Ultima planimetria in atti

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Padova

Dichiarazione protocollo n. PD0143778 del 04/05/2009

Planimetria di u.i.u. in Comune di Curtarolo

Via John Kennedy

civ.

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 11

Particella: 1416

Subalterno:

Compilata da:
Munari Claudio

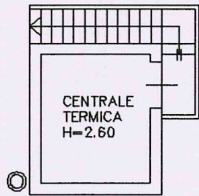
Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Padova

N. 1961

Scheda n. 2

Scala 1:200



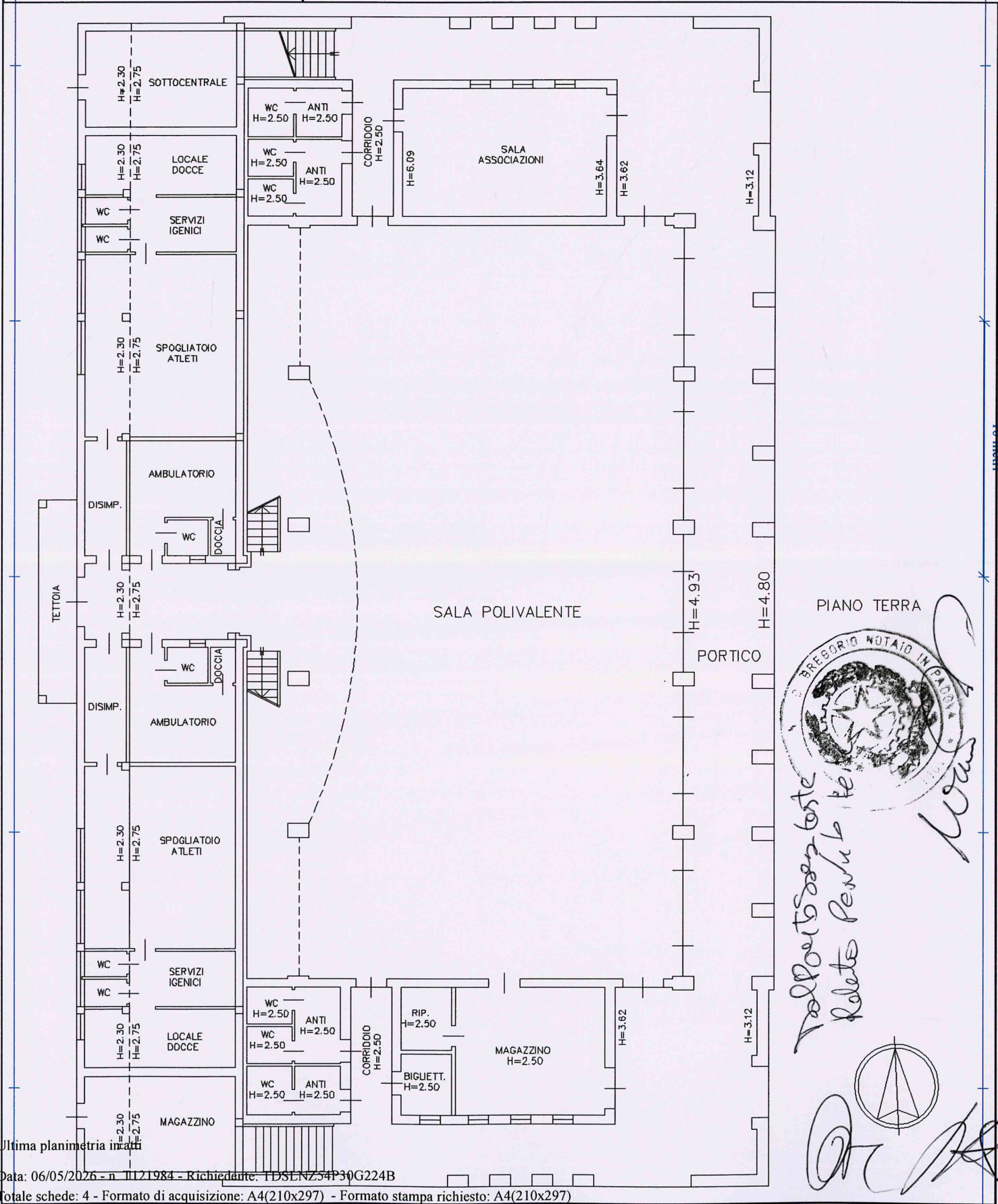
Valerio Sosa teste Roberto Ruffo test

PIANO PRIMO SOTTOSTRADA

Ultima planimetria in atti

Agenzia del Territorio CATASTO FABBRICATI Ufficio Provinciale di Padova	Dichiarazione protocollo n. PD0143778 del 04/05/2009	
	Planimetria di u.i.u. in Comune di Curtarolo	
	Via John Kennedy	civ.
Identificativi Catastali:	Compilata da:	
Sezione:	Munari Claudio	
Foglio: 11	Iscritto all'albo:	
Particella: 1416	Geometri	
Subalterno:	Prov. Padova	N. 1961

Scheda n. 3 Scala 1:200



Ultima planimetria in data

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Padova

Dichiarazione protocollo n. PD0143778 del 04/05/2009

Planimetria di u.i.u. in Comune di Curtarolo

Via John Kennedy

civ.

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 11

Particella: 1416

Subalterno:

Compilata da:
Munari Claudio

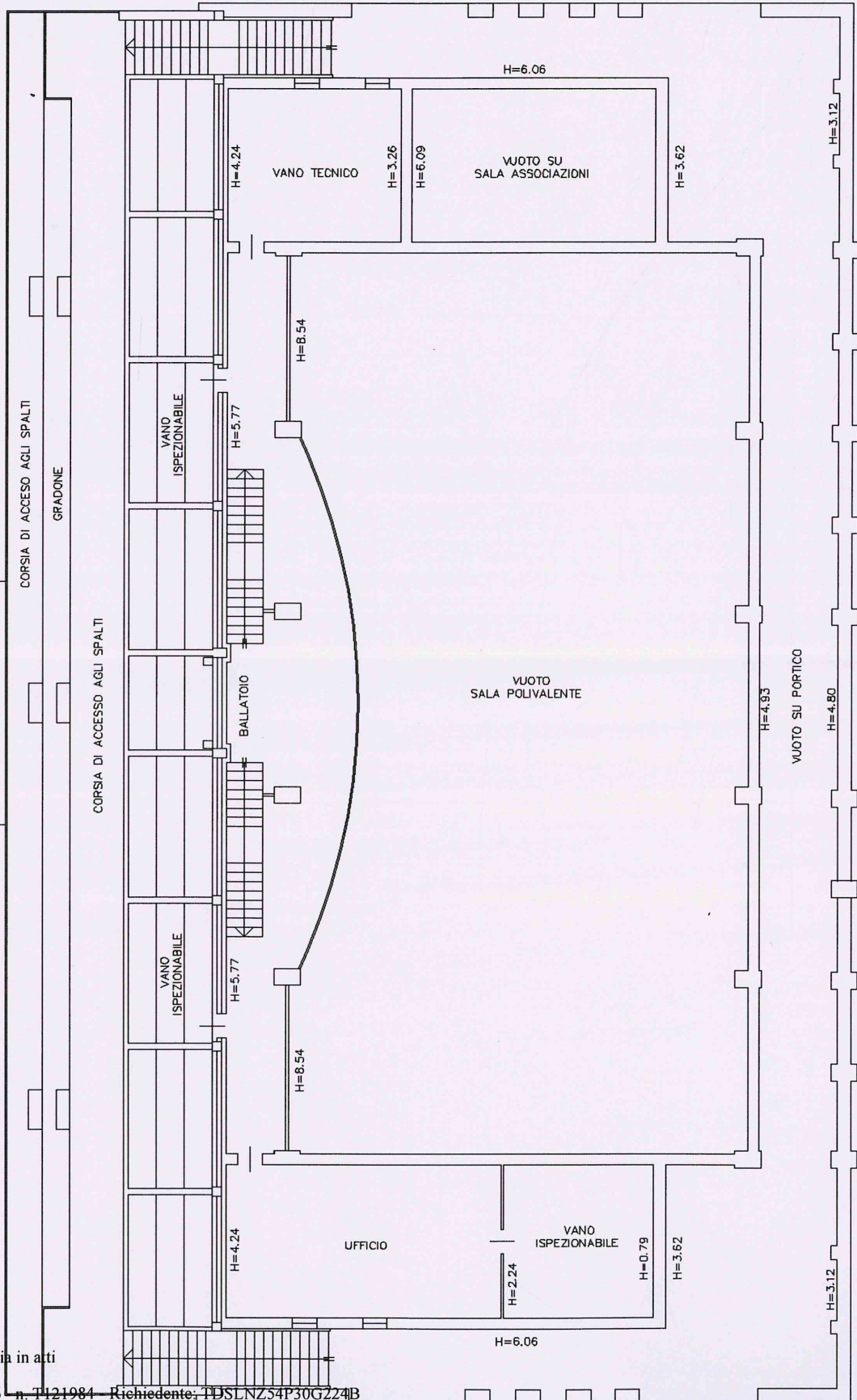
Iscritto all'albo:
Geometri

Prov. Padova

N. 1961

Scheda n. 4

Scala 1:200



PIANO PRIMO

Volpato Sores teste
Volpato Sores teste
Volpato Sores teste

Ultima planimetria in atti

Data: 06/05/2026 - n. T121984 - Richiedente: TDSLNZ54P30G224B

Totale schede: 4 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Redatto da: *Redatto da: test*
Redatto da: *Redatto da: test*

ALLEGATO i ALL'ATTO REP. n° 8113/29685

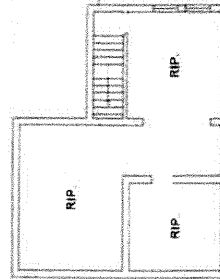
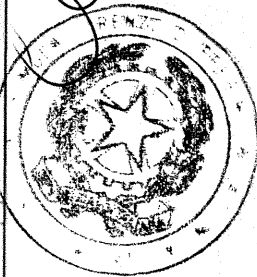
Completato da:
Milan Enrico
Isoritto all'albo:
Geometra Dipendente Pubblico
Prov. N.

Identificativa Catastali:
Sezione:
Foglio: 26
Particella: 673
Subalterno:

Dichiarazione protocollo n. PD0022812 del 23/01/2009
Planimetria di u.i.u. in Comune di San Giorgio In Bosco
Via Chiesa civ. 155

Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
Ufficio provinciale di
Padova

Scala 1:200



PIANTA PIANO PRIMO SOTTO STRADA H=2,20 M



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 30/06/2026 - Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO (41897) - Foglio 26 - Particella 673 - Subalterno
VIA CHIESA n. 155 Piano S1-T

Ultima planimetria in atti

Data: 30/06/2026 - n. T300544 - Richiedente: BTTTZN67M59H829V

Totale schede: 2 - Formato di acquisizione: A3(297x420) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)



Copia su supporto digitale conforme all'originale su supporto
cartaceo in atti miei che rilascio per gli usi consentiti.

Padova, lì 3 (tre) agosto 2026 (duemilaventisei)

F.to digitalmente Lorenzo Todeschini Premuda, notaio